



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica



Commissione Tecnica PNRR - PNIEC

Parere n. 119 del 19/01/2023

Progetto: ID 7737	<i>Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale</i> Progetto per la costruzione ed esercizio di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ)
Proponente	Milano Energy S.R.L.S.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

I) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), comma 2 bis, che ha istituito, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di seguito la Commissione);
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, l’art. 8 comma 1, (come modificato dal d.l. n. 17/2022 conv. con mod. dalla l.n. 34/2022) ai sensi del quale: “*Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista*”;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e in particolare l’art 8, comma 2-bis, laddove prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC opera con le modalità previste dall’art. 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presente decreto;
- il Decreto Legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 2, il quale prevede che “*Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica*”;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2022, n. 54 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di PNRR-PNIEC;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;
- la Disposizione 2 prot. 596 del 7 febbraio 2022 di nomina dei Coordinatori delle Sottocommissioni PNRR e PNIEC, di nomina dei Referenti dei Gruppi Istruttori e dei Commissari componenti di tali Gruppi e del Segretario della Commissione PNRR-PNIEC;
- la designazione dei rappresentanti del Ministero della Cultura (MiC) in Commissione ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, settimo periodo del Dlgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 0002385 del 3 febbraio 2022 e la successiva nota acquisita con prot. n. 0006868 del 21 marzo 2022;
- il D.L. 1° marzo 2022, n. 17 recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali*” convertito nella legge n. 34 del 27/04/2022;

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*;

RICHIAMATE le norme in materia di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e s.m.i.;
- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., in particolare la Parte seconda e relativi allegati;
- la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*, e s.m.i.
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante *“Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;
- le Linee Guida Nazionali recanti le *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”*, n. 28/2020, approvate dal Consiglio SNPA;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- Delibera ISPRA del 22 aprile 2015 recante *“Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 - *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e s.m.i.;
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)”*;

Considerato inoltre:

- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 (*“Normativa europea sul clima”*);
- l'art. 1, comma 8, del Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che riprende tale disposizione;

- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza*”, il quale introduce importanti semplificazioni nel procedimento di VIA;
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” e s.m.i.;
- Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*” e s.m.i.;
- Il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*”;

II) SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO dello svolgimento del procedimento come segue:

- con nota del 23/11/2021, acquisita il 06/12/2021 con prot. MATTM/136464, la Società MILANO ENERGY S.R.L.S. (di seguito il Proponente) ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale del “Progetto per la costruzione ed esercizio di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ)”.

Tale progetto è compreso nella tipologia elencata nell'Allegato I bis “*Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999*” al punto 1.2.1 “*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “*Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*”;

oltre a copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri istruttori dovuti per la procedura in questione, il Proponente ha trasmesso la documentazione, acquisita dalla DGVA - Divisione II –Direzioe generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) e pubblicata sul sito istituzionale <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8638>;

- ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006, la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8638> dell'Autorità competente e che la Divisione, con nota prot. MiTE/90169 del 19/07/2022, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. MiTE/90169 del 19/07/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/5007 del 19/07/2022 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Commissione e della predisposizione del decreto del provvedimento di

VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006;

- con nota prot. 2611-P del 22/08/2022, acquisita al prot. MiTE/102607 del 22/08/2022, il Ministero della Cultura (d'ora innanzi, MiC) ha trasmesso una richiesta di integrazioni alla quale il Proponente ha risposto inviando la documentazione acquisita al prot. MiTE/128684 del 17/10/2022;
- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 19/07/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 18/08/2022 è pervenuta la seguente osservazione, ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006:

Osservazione	Protocollo	Data	Contenuto	Considerazioni della Commissione
Società Inergia Lucania srl	0100339	10/08/2022	Priorità temporale del Parco eolico di 22,4 MW da realizzarsi nel Comune di Tolve di Inergia Srl e interferenze con ID 7737	Il Progetto segnalato da Inergia SRL non risulta pervenuto alla Commissione

a cui il Proponente non ha controdedotto.

- con nota prot. MIC_SS-PNRR|17/01/2023|0000609-P| del 17/01/2023, il MiC ha trasmesso il parere tecnico-istruttorio circa l'opera oggetto della presente VIA esprimendo parere sfavorevole.

DATO atto che:

lo Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA) viene valutato sulla base dei criteri di cui all'art. 22 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/06, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

III) DESCRIZIONE DELL'OPERA E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

III.1 MOTIVAZIONE DELL'OPERA

Le motivazioni di carattere programmatico, che sono alla base della realizzazione dell'opera, sono contenute nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) che fissa come obiettivo una quota del 30% di energie rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2030.

Gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (*phase out*) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025.

Inoltre, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovuti all'uso di combustibili fossili.

Un impianto agrivoltaico permette di ottimizzare i rendimenti dell'attività agricola integrandoli con la produzione di energia da fonte rinnovabile.

III.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'impianto di progetto è sito in località "Fontana Vascilieddi", localizzata in agro del comune di Tolve in provincia di Potenza, nella **Regione Basilicata**.

I terreni su cui è progettato l'impianto ricadono nella porzione Nord-Est del territorio comunale di Tolve, ad oltre 8.5 km dal centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, Strada SS 96 e Strada Comunale Località Fontana Vascilieddi. In sintesi, l'impianto prevede la posa in opera di 1240 strutture in acciaio ad inseguimento solare (tracker), ciascuna alloggiante 26 moduli fotovoltaici disposti in orizzontale su doppia fila per un totale di 32240 moduli in silicio policristallino della potenza unitaria di 620 Wp per una potenza totale in C.C. di 19,989 MWp. Ciascun tracker costituisce una singola stringa elettrica collegata ad 1 MPPT dei 12 MPPT dell'inverter.

Il parco fotovoltaico sarà composto da 8 sottocampi distinti, interconnessi tra loro, che saranno realizzati seguendo la naturale orografia del sito di progetto e posti a debita distanza in modo da non ombreggiarsi.



Figura 1 – Ubicazione del progetto (su base CTR e inquadramento ortofoto-catastale)
(A1-Relazione_Generale-signed-signed.pdf)

L'impianto sarà costituito, oltre che dai moduli in silicio policristallino, da:

- 78 inverter da 250 KWac;
- 8 cabine di Campo/Trasformazione;
- 1 cabine di impianto;
- 8 trasformatori da 3000 kVA allocati in ognuna delle 8 cabine di trasformazione;
- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell'impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati in MT e BT;
- 1 cavidotto interrato MT della lunghezza di circa 3.9 km (20 kV) di collegamento tra le cabine di campo e la cabina d'impianto e da quest'ultima fino alla SSE stazione di utenza;
- SSE Stazione di Utenza per l'elevazione della tensione di consegna da 20 kV a 150kV ubicata di fianco alla Stazione Elettrica Terna denominata "S. Francesco" del Comune di Oppido Lucano.




Figura 2. Sezione di impianto
(A1-relazione_generale)

Lungo tutto il perimetro del campo sarà realizzata una recinzione in rete elettrosaldata, zincata con una altezza complessiva di 2,5 m che si interromperà solo in corrispondenza della cabina di consegna e dei cancelli di accesso.




Figura 3. Recinzione perimetrale¹

In particolare, lungo la recinzione perimetrale sono previsti un cancello carrabile largo 7m di tipo scorrevole ed un cancello pedonale.

L'impianto sarà inoltre dotato di un sistema di sorveglianza e antintrusione composto da telecamere, un cavo con anime magnetiche aggraffato alla recinzione, barriere a microonde e una centralina di allarme, e da un impianto di illuminazione, realizzata con torri faro a corona mobile, alte 3,5 m, con proiettori orientabili.

¹ A12-b9-B_Particolare_recinzione_tipo-signed-signed)




Figura 4. Impianto sorveglianza con palo di illuminazione

Il Proponente prevede la realizzazione di una fascia di mitigazione lungo il perimetro interno dell'impianto per una profondità di circa 10m, costituita da una siepe mista a filare singolo ed una alberatura (Figura 5). Questa fascia verrà realizzata al confine tra la strada camionabile perimetrale interna e la recinzione esterna.




Figura 5. Stralcio di sezione dell'area perimetrale dell'impianto con la fascia di mitigazione




Figura 6. Sesto di impianto della siepe polispecifica perimetrale

Per la formazione della siepe arbustiva le specie arbustive utilizzabili saranno: Alaterno (*Rhamnus alaternus* L.), Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), Mirto (*Myrtus communis* L.), Cisto salvifoglio (*Cistus salvifolius* L.), Sanguinello (*Cornus sanguinea* L.), Fillirea (*Phyllirea latifolia* L.), Prugnolo (*Prunus spinosa* L.), Terebinto (*Pistacia terebinthus* L.), Rosa selvatica (*Rosa canina* L.). Per quanto riguarda invece le specie arboree si indicano: Leccio (*Quercus ilex*), Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.), Alloro (*Laurus nobilis*), Oleastro (*Olea europaea*), Euforbia arborea (*Euphorbia dendroides*). Le specie vegetali scelte avranno un impatto positivo sulla fauna dell'area come fonte alimentare e di riparo².

Nel suo complesso le opere previste favoriscono l'impollinazione in un raggio di 3 km. In particolare, sarà favorita la crescita degli imenotteri, quali le api (*Apis mellifera* L.) il cui ruolo è fondamentale per la produzione alimentare e per l'ambiente.

Per quanto riguarda il piano di coltura, il Proponente ha scelto come opera di miglioramento ambientale di carattere agrario la messa a coltura di prato permanente polifita di leguminose, in quanto tecnica agronomica di riconosciuta efficacia circa gli effetti sul miglioramento della fertilità e stabilità del suolo. Il prato permanente sarà realizzato sia sull'area d'insidenza dei pannelli fotovoltaici che sulla restante superficie di pertinenza al progetto, per un totale di circa 19,63 ettari, al netto dell'area destinata alla pista e alle aree relative alle cabine di campo e di raccolta.

Le piante che saranno utilizzate per la realizzazione di tale prato permanente sono: Erba medica (*Medicago sativa* L.); Sulla (*Hedysarum coronarium* L.); Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.).

Solo relativamente alle aree interne all'impianto dove insistono i moduli fotovoltaici (circa 8,71 ettari) è prevista la messa a coltura di prato permanente monospecifico costituito esclusivamente da Trifoglio sotterraneo, a causa del limitato spazio esistente tra i tracker e per consentire il facile accesso alla manutenzione dei moduli stessi. Infatti, il prato di Trifoglio sotterraneo ha come caratteristica uno sviluppo dell'apparato aereo della pianta piuttosto contenuto, tra i 10 e i 20 cm dal suolo, ed il calpestio, dovuto soprattutto al pascolo, ne favorirebbe addirittura la propagazione³.

Inoltre, il Proponente, considerando come obiettivo primario quello di mantenere la continuità ed il livello di efficienza produttiva della copertura vegetale del terreno, ritiene tecnicamente valido ed opportuno svolgere una attività pascoliva (ovini) sulla superficie dell'impianto. Il pascolo consentirebbe una naturale ed efficiente

² A-15_relazione_Pedo-Agronomica, pag. 15

³ A-15_relazione_Pedo-Agronomica, pag. 22


manutenzione dell'area con una forte valorizzazione economica delle biomasse di foraggio prodotte senza che ci sia bisogno di lavorazioni meccaniche per la raccolta del foraggio.

Il Proponente intende inoltre avviare un allevamento di api stanziale. La messa a coltura del prato stabile e le caratteristiche dell'area in cui si colloca il parco agrivoltaico, creano le condizioni ambientali idonee affinché l'apicoltura possa essere considerata una attività "zootecnica" economicamente sostenibile. Per l'area di progetto è stato ipotizzato un carico di n. 2-3 arnie ad ettaro ma per il primo anno è stato valutato di realizzare un numero di arnie complessivo pari a 56. In funzione della morfologia e dell'uso del suolo definitivo dell'area di progetto, il Proponente ritiene opportuno posizionare tali arnie (area rivolta a sud, esposta al sole, non troppo ventosa, con disponibilità continua di acqua) come riportato in Figura 7⁴.



Figura 7. Ubicazione degli apiari (cerchi in arancione)

Le attività relative alla fase di cantiere per la realizzazione dell'impianto avranno una durata massima di 46 mesi (vedi cronoprogramma Figura 8).



Al termine della vita utile dell'impianto (stimata in almeno 25 anni) si prevede la fase di dismissione, secondo normativa vigente e senza nessuna contaminazione o alterazione dei luoghi. Date le caratteristiche del progetto, non resterà sul sito alcun tipo di struttura, né in superficie né nel sottosuolo. Alla fine delle operazioni di smantellamento, il sito verrà infatti lasciato allo stato naturale e sarà spontaneamente rinverdito in poco tempo⁶.

Il valore dichiarato delle opere di progetto è di € 15.685.100,00 Tale valore, visto il capitolato e sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, appare congruo ai sensi dell'art. 13 del DM 361 /2021. Inoltre, la ricaduta occupazionale è dichiarata superiore alle 15 unità.

IV) ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

IV.1 COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI

Il Proponente ha verificato la compatibilità dell'area di intervento rispetto a:

1. PNIEC;
2. Piano Energetico Ambientale Regionale, P.E.A.R.;
3. Piano Territoriale Paesistico Regionale, P.T.P.R.;
4. Piano Strutturale della Provincia di Potenza;
5. Piano per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I.
6. Aree protette e Rete Natura 2000;
7. Aree percorse dal fuoco
8. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
9. Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54: Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”.
10. Strumenti Urbanistici Comunali.

I terreni su cui insiste il progetto hanno una destinazione d'uso agricola, e sono liberi da vincoli naturalistici, paesaggistici, di tutela del territorio, del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente idrico superficiale e profondo, non ricadono in vincolo idrogeologico. Sono invece presenti aree tutelate in merito ai beni archeologici⁷.

La Commissione evidenzia come il lavoro istruttorio e il conseguente parere VIA siano volti esclusivamente ad accertare la compatibilità ambientale di un dato progetto in relazione allo specifico sito di localizzazione. E ciò si compie, non in riferimento alle normative o alle pianificazioni urbanistiche e territoriali, come, del resto, confermato dalla riforma della VIA di cui al d. lgs. 104 del 2017 che ha escluso il quadro programmatico dai contenuti del SIA, bensì esaminando il progetto e la caratterizzazione del sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici ambientali coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera. Analogamente, non rientra nei contenuti della VIA la qualificazione di un'area come idonea poiché i criteri di cui alla disciplina transitoria (art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021) esulano dalle verifiche che sono operate in sede di VIA, mentre la Conferenza di servizi per l'autorizzazione del progetto, alla quale partecipano, oltre alla Regione, gli Enti locali i cui territori sono direttamente interessati dal progetto, sembra la sede naturale per verificarne la conformità ai criteri transitori (o definitivi) in tema di aree idonee.

In conclusione, si prende atto delle analisi svolte dal Proponente circa la coerenza del progetto con gli strumenti di contesto e per le valutazioni di merito sul potenziale impatto dell'opera si rinvia ai paragrafi relativi alla trattazione delle matrici ambientali coinvolte (paesaggio, idrogeologia, acque, ecc).

⁶ C-Progetto_dismissione_dell_impianto-signed-signed

⁷ SIA, pag. 70

IV.2 ALTERNATIVE PROGETTUALI

La documentazione non contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto da prendere in esame in ragione dell'ubicazione, dimensioni e portata, ma esclusivamente una mera descrizione dell'*Alternativa zero*, con considerazioni generiche sull'ipotesi di astenersi da ogni realizzazione, in particolare in termine di ricadute economiche.

Il Proponente sottolinea che la realizzazione di un Parco agrivoltaico contribuisce sensibilmente all'economia locale creando occupazione e incidendo sui seguenti aspetti socio-economici: i) incremento delle risorse economiche per le amministrazioni locali; ii) beneficio economico per i proprietari delle aree interessate; iii) creazione di posti di lavoro in particolare nella fase di costruzione, che potranno apportare, seppure in modo lieve, effetti positivi in termini di rafforzamento in quello che è l'ambito socio-economico locale⁸.

La scelta progettuale proposta fornisce tuttavia indicazioni puntuali quanto all'indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative. Il Proponente rafforza la bontà della scelta, sia evidenziando la buona accessibilità al sito garantita da una sufficiente rete di viabilità locale e intercomunale, sia avendo individuato nel comune di Tolve di aree libere, che non hanno alcun tipo di attività intensiva, quindi senza alcuna limitazione della attività agricola esistente. Per quanto riguarda invece le alternative di compensazione e/o di mitigazione, le cui misure a volte risultano indispensabili ai fini della riduzione delle potenziali interferenze sulle componenti ambientali a valori accettabili, sono state valutate e via descritte nel capitolo dell'analisi degli impatti ambientali.

Per quanto riguarda le motivazioni della scelta del collegamento dell'impianto al punto di consegna dell'energia prodotta, il Proponente precisa che la connessione del parco fotovoltaico alla rete di Trasmissione Nazionale mediante un cavidotto interrato lungo circa 3,9 km verrà realizzato su indicazione di una nota di TERNA che riporta la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione dell'impianto⁹.

La Commissione ritiene che la scelta di localizzazione e tecnologica sia adeguata alla motivazione e alla finalità dell'opera.

IV.3 ANALISI CONTESTUALE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Il Proponente ha individuato gli impianti FER presenti nell'area vasta di raggio 5 km intorno all'impianto come riportato nella Figura 9¹⁰.

⁸ SIA, pag. 153

⁹ A1-Relazione_Generale, pag. 43

¹⁰ A_13_18a_Stato_di_Fatto_impFER-signed-signed




Figura 9. Stato dei luoghi rispetto alla presenza di impianti FER
(A_13_18a Stato di Fatto impFER- signed-signed)

Trattasi in particolare di 7 impianti fotovoltaici di piccola taglia e di 2 impianti eolici di cui uno autorizzato ed uno in esercizio, con aerogeneratori ad una distanza superiore alla distanza di sicurezza di 300m.

Per quanto riguarda le interferenze rilevate tra l'impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione con le reti infrastrutturali e con i tratti del reticolo idrografico, il Proponente afferma che non sussistono interferenze di alcun genere (Figure 10 e 11).




Figura 10. Planimetria stradale e ferroviaria¹¹

¹¹ A12-a13_Planimetrie_stradali_idrauliche_e_ferroviarie




Figura 11. Reticolo idrografico¹²

Per quanto attiene l'analisi delle interferenze dell'impianto fotovoltaico con le aree sottoposte a vincolo archeologico, il Proponente ha verificato che entro un buffer di rispetto di 1000 m non rientra alcuna area a vincolo archeologico. Il Proponente ha tuttavia evidenziato che, seguendo il percorso del cavidotto interrato, si incontra una strada interpoderale, corrispondente al Tratturo da Tolve a Gravina (nr 215 -PZ), il cui codice regionale è BCT_342. La presenza di tale tratturo ha indotto a individuare come sede del cavidotto interrato aree agricole in modo da costeggiare il tratturo "nr 215 – PZ Tratturo da Tolve a Gravina", al fine di preservarne il suo carattere di bene tutelato. Il tratturo non verrà attraversato dal cavidotto, come mostrato in Figura 11. Il Proponente precisa che, qualora fosse necessario attraversarlo, verrà utilizzata la tecnica di trivellazione orizzontale controllata (TOC), anche in virtù della presenza, sulla sede tratturale, di altri cavidotti MT per la realizzazione di impianti eolici presenti nell'area¹³.



Figura 11. Cavidotto e Tratturo Tolve Gravina

¹² A_13_4°_Carta_del_reticolo_Idrografico-signed-signed

¹³ A_14_Relazione_Paesaggistica_con_report_fotografico, pag. 18 e 26

Da una verifica d'ufficio è stato invece possibile verificare che nell'area insistono altri impianti agrivoltaici di cui il SIA omette ogni menzione.

L'esito della verifica d'ufficio è riportato nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

ID VIP	Comune	Progetto	Proponente	Data	Stato Procedura
7736	PZ	agrivoltaico	Torreenergy S.r.l.s.	06/12/2021	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
7500	PZ, MT	agrivoltaico	IOTA Pegaso S.r.l.	06/10/2021	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
7501	PZ	agrivoltaico	Omega Centauro S.r.l.	06/10/2021	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

e nella cartografia di seguito prodotta:




Figura 12. Impianti agrivoltaici in corso di istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC nell'area vasta di raggio 5km

Ad esito dell'analisi documentale e delle verifiche effettuate, la Commissione valuta che a titolo di compensazione degli impatti cumulativi, sulle componenti Suolo, Biodiversità e Paesaggio, dovuti alla possibile presenza di altri impianti FER, per un eventuale esito positivo delle procedure VIA in corso, il progetto debba essere integrato con misure specifiche descritte nella Condizione ambientale n. 1.

IV.4 ANALISI DEGLI IMPATTI SULLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI

Il Proponente ha analizzato le componenti ambientali e i relativi impatti nello SIA e nelle Relazioni Specialistiche, come riportato nella Tabella 1.

Tabella 1 - Elenco dei paragrafi del SIA, delle Relazioni Specialistiche e degli elaborati presentati dal Proponente in cui è contenuta la trattazione di ciascuna componente ambientale

Componente Ambientale	SIA	Relazione Specialistica	Elaborati grafici/cartografici
Acque superficiali e sotterranee	§ 11.5 § 11.3	A_15_Relazione_Pedo-Agronomica	A-13_4a,b_Carta_del_Reticolo_Idrografico
Biodiversità	§ 9.1 § 9.2 § 11.6	A_14_Relazione_Paesaggistica_con_report_fotografico	A_13_5a,b_Carta_della_Naturalità_dell_Area
Biodiversità, Territorio	§ 11.6.1 § 11.6.2	A_15-Relazione_Pedo-Agronomica	A_13_10a,b_Carta_della_Vegetazione_e_Copertura_del_Territorio
Paesaggio	§ 11.7	A_14_Relazione_Paesaggistica_con_report_fotografico A4_Relazione_archeologica A1-Relazione_Generale-signed-signed	A_13_20, 21, 22, 23 a(b)_Interdivisibilità_Cumulata
Popolazione e Salute Umana, Biodiversità	§ 11.9 Rumore	A11_a-relaz_tec_SSE-signed-signed	A-13_3a,b_Carta_della_Diversità_Ambientale
	§ 11.10 Effetti elettromagnetici	A8_Relazione_impatto_elettromagnetico	
Suolo e sottosuolo	§ 8.7 § 11.4.1	A2_Relazione_Geologica A2_1_Studio_di_compatibilità_Geologica E_Dich_Utilizzo_Terre_e_Rocce_da_scavo_Dichiarazione	A_13_6a_Carta_delle_Aree_a_Rischio_ADB-signed-signed

ATMOSFERA e CLIMA

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nello Studio di Impatto Ambientale, come riportato nella Tabella 1.

I Principali impatti previsti sulla componente in esame, suddivisi per ciascuna fase, sono di seguito riportati per ciascuna fase di vita del progetto.

FASE DI CANTIERE

Le emissioni in atmosfera sono dovute a 2 fattori: i) contaminazione chimica dell'atmosfera a causa della combustione del combustibile per i trasporti necessari all'approvvigionamento dei componenti dei pannelli fotovoltaici ed agli spostamenti all'interno delle aree di cantiere; ii) le emissioni di polvere dovute principalmente al movimento ed alle operazioni di scavo dei macchinari d'opera e al trasporto di materiali. Il Proponente ha previsto a tal riguardo come misure di mitigazione l'umidificazione delle aree di cantiere e delle piste utilizzate dai mezzi operatori e l'utilizzo di macchinari conformi alle nuove normative europee in termini di emissioni.

FASE DI ESERCIZIO

Non sono previste emissioni in atmosfera. Relativamente alla componente “clima”, la realizzazione dell’intervento in esame contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale.

FASE DI DISMISSIONE

Le emissioni in atmosfera sono legate solo alle emissioni di polveri durante la rimozione della pavimentazione in pietrisco o altro materiale inerte, incoerente e permeabile, della strada perimetrale che è effettuata tramite scavo superficiale e successivo smaltimento del materiale rimosso presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione.

La Commissione ritiene che il Proponente avrebbe dovuto descrivere gli impatti attesi e i relativi opportuni accorgimenti di mitigazione nella fase più critica, quella di cantiere, ed anche nella fase di esercizio e dismissione dell’impianto, in quanto risultano pressoché inesistenti.

Tuttavia, la Commissione, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che il progetto sia compatibile dal punto di vista ambientale per la componente atmosfera suggerendo alcuni accorgimenti relativi all’utilizzo dei mezzi impiegati per la manutenzione dei moduli fotovoltaici e la conduzione delle attività agricole. Inoltre, nella fase di dismissione dovranno essere adottate scelte tecnologiche che massimizzino il riutilizzo, recupero e riciclo di tutte le componenti. Inoltre, la Commissione ritiene necessario stabilire un piano di monitoraggio di alcuni dati meteorologici per registrare alcune variazioni del microclima locale dovute alla presenza dei pannelli fotovoltaici.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente atmosfera fatto salvo il rispetto della Condizione Ambientale n. 3.

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Il Proponente descrive lo stato dell’ambiente idrico nello SIA e nella Relazione specialistica¹⁴.

Il parco agrivoltaico ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Bradano, orientato in direzione circa NW-SE e il suo principale tributario in destra idrografica, in questo settore esaminato, è rappresentato dalla Fiumara di Tolve, orientato in direzione circa Est-Ovest. Il sistema idrografico è costituito da un reticolo prevalentemente dendritico; oltre alla Fiumara di Tolve, si individua un canale principale, rappresentato dal Fosso Gambarara, che si suddivide in rami via via meno importanti procedendo verso monte, tipico di terreni omogenei e di limitata acclività.

Il territorio del Comune di Tolve, come già detto, appartiene al bacino del fiume Bradano, tributario del Mar Ionio. Il fiume Bradano è lungo 120 km ed il suo bacino copre una superficie di 2765 km², dei quali 2010 km² appartengono alla Basilicata ed i rimanenti 755 km² alla Puglia. Nonostante l’ampiezza del bacino, che è il più esteso della Basilicata, questo fiume ha la più bassa portata media annua alla foce fra i suoi consimili (poco più di 7 mc/s); ciò a causa delle modeste precipitazioni che sono le più basse nella regione, della predominanza di terreni poco permeabili e della conseguente povertà di manifestazioni sorgentizie. La scarsità idrica è manifestata anche dal valore della portata unitaria, pari a 2.67 l/s per km², che è fra le minori osservate nelle stazioni idrometriche della regione (vedi Figura 13).

¹⁴ A_15_Relazione_Pedo-Agronomica




Figura 13. Idrografia dell'area¹⁵

In base alla carta idrogeomorfologica il Proponente afferma che nella porzione dell'area di progetto interessata dall'idrografia superficiale non si prevede alcun intervento. Inoltre, in base a quanto riscontrato sul Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), l'area di progetto non presenta alcun livello di Pericolosità e Rischio geomorfologico ed idraulico né rischio frane e alluvioni (vedi Figura 14). Il Proponente precisa che la presenza del prato stabile permanente, viste le pendenze esistenti, è di per sé, in ogni caso, un ottimo intervento di mitigazione idraulica.




Figura 14. Rischio frane e alluvioni¹⁶

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nello Studio di Impatto Ambientale, nella Relazione Specialistica, come riportato nella Tabella 1.

¹⁵ SIA, pag. 88

¹⁶ (A_13_6a_Carta_delle_Aree_a_Rischio_ADB-signed-signed)

I Principali impatti previsti sulla componente in esame, suddivisi per ciascuna fase, sono di seguito riportati per ciascuna fase di vita del progetto.

FASE DI CANTIERE

Il Proponente afferma che nella fase di apertura del cantiere e di realizzazione delle opere potrà verificarsi qualche leggera e temporanea interazione con il drenaggio delle acque superficiali che sarà del tutto eliminata con il completo ripristino dello stato dei luoghi, ad ultimazione dei lavori. Questo aspetto sarà mitigato mediante la realizzazione di cunette per la regimentazione delle acque meteoriche nel perimetro delle aree rinaturalizzate.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, il Proponente afferma che possibili impatti sono legati esclusivamente alla possibilità di sversamenti accidentali di oli lubrificanti dai macchinari, di additivi chimici, idrocarburi od oli minerali. Tale impatto sarà tuttavia minimo ed estremamente localizzato, e verrà minimizzato adottando le specifiche norme di sicurezza per la sostituzione e lo smaltimento di queste sostanze, in particolare uno stoccaggio opportuno dei rifiuti evitando il rilascio di percolato e oli e la raccolta di lubrificanti e la prevenzione delle perdite accidentali, prevedendo opportuni cassonetti o tappeti atti ad evitare il contatto con il suolo degli elementi che potrebbero generare perdite di oli.

FASE DI ESERCIZIO

Non sono previsti impatti su questa componente.

FASE DI DISMISSIONE

Non sono previsti impatti su questa componente.

La Commissione ritiene che gli impatti previsti per la componente idrica nella fase di cantiere, esercizio e ripristino siano piuttosto contenuti e ascrivibili, esclusivamente nella fase di cantiere, all'eventuale contatto delle acque di dilavamento con contaminanti (oli dei mezzi, aree di deposito rifiuti pericolosi, eventi accidentali, ecc.) nei confronti del quale sono previste specifiche misure di mitigazione. Nella fase di esercizio le acque superficiali e sotterranee e la geomorfologia dell'area non risulterebbero impattate dal progetto poiché non sono previsti emungimenti della falda, né emissioni di sostanze chimico-fisiche che possono, a qualsiasi titolo, provocare danni per le acque superficiali.

Tuttavia, il Proponente non ha specificato la presenza della falda nell'area di impianto. Pertanto, la Commissione prescrive in fase di progettazione esecutiva la realizzazione di opportuni rilievi volti a verificare la presenza e a caratterizzare l'eventuale falda acquifera nell'area di intervento. Ad esito positivo di tale indagine, si ritiene necessario prevedere alcune determinazioni analitiche sulle acque di falda nel Progetto di Monitoraggio Ambientale per verificare un eventuale rilascio di elementi dalle parti metalliche dei pannelli.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente acque superficiali e sotterranee fatto salvo il rispetto delle Condizioni Ambientali n.1 e 3.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il Proponente descrive lo stato del Suolo e sottosuolo nel SIA e nelle Relazioni specialistiche¹⁷.

L'area di progetto ricade prevalentemente nella Provincia Pedologica 12, denominata "Suoli delle colline argillose". Il suoli che appartengono a questa unità pedologica sono caratterizzati da superfici ondulate, da sub-pianeggianti a moderatamente acclivi, con limitati fenomeni calanchivi. La litologia è costituita da depositi marini argillosi e argilloso-limosi, prevalentemente pliocenici, talora da sottili coperture alluvionali argilloso-limose. Dal punto di vista altimetrico, l'area è caratterizzata da un territorio per lo più collinare. Osservando la carta delle fasce altimetriche si denota molto chiaramente che il comprensorio è caratterizzato da quote che partendo dai ~250 m s.l.m. nella zona nord est del territorio aumentano fino ad arrivare a quota ~400 m s.l.m. nella parte sud ovest.

Nella porzione orientale dell'area è presente un'area classificata come area ASV (area da assoggettare a verifica idrogeologica). Le indagini eseguite sono consistite in sismiche a rifrazione in onde P e in sismica Masw, in un sondaggio a carotaggio continuo con il prelievo dei campioni (S1-C1) ed (S2-C2) spinto fino alla profondità di 20 m¹⁸. Le risultanze geotecniche di laboratorio per il campione C1 mostrano che dal punto di vista della granulometria si tratta di terreni definiti prevalentemente come "limo con sabbia argilloso". Per il campione C2 dal punto di vista della granulometria si tratta di terreni definibili come "limo con argilla".

Il rilevamento geologico di superficie, le indagini geognostiche eseguite unitamente alle condizioni geomorfologiche presentate dalle aree analizzate, confermano che il complesso litologico di natura argillosa possiede caratteristiche tecniche idonee nell'ipotesi di utilizzo in progetto.

La categoria di Sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/2018 è di tipo C e la categoria topografica è la T1, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$ ¹⁹.

Per quanto riguarda il rischio sismico il Proponente ha riportato i parametri sismici per il sito determinati con GeoStru-PS <http://www.geostru.com/geoapp/Parametri-Sismici.aspx> che sono compatibili con un rischio basso.

L'area oggetto di studio rientra nei terreni classificati come terreni a tessitura "franco - argillosa", con presenza scarsa di scheletro. La reazione è "moderatamente alcalina" in quanto molto ricchi di carbonati; scarso è invece il contenuto di sostanza organica e azoto. Questi due parametri influenzano le caratteristiche nutrizionali e strutturali del terreno, e dunque rappresentano uno dei maggiori fattori limitanti della produttività del suolo²⁰. In passato, è stato dunque necessario un forte impiego di fertilizzanti azotati che possono determinare un progressivo accumulo di nitrati nel suolo e nelle acque. Allo scopo di individuare le zone vulnerabili e dunque di programmare interventi mirati di protezione in relazione al grado di vulnerabilità del territorio, la Regione Basilicata ha elaborato la "Carta della vulnerabilità ai nitrati" dalla quale si evince che l'intero impianto ricade nella zona identificata come "Zone agricole non vulnerabili".

Per limitare l'azione erosiva delle linee di impluvio presenti in vicinanza del parco fotovoltaico e comprese nell'area ASV, il Proponente ha previsto interventi di salvaguardia con opere di ingegneria naturalistica che prevedono il rivestimento in pietrame legato con malta o altro materiale che non venga eroso dalla corrente²¹.

¹⁷ A2_Relazione_Geologica; A2_1_Studio_di_compatibilità_Geologica

¹⁸ A2_Relazione_Geologica, pag. 15

¹⁹ A2_1_Studio_di_compatibilità_Geologica, pag. 78

²⁰ SIA, pag. 91

²¹ A2_1_Studio_di_compatibilità_Geologica, pag. 79




Figura 15. Intervento di salvaguardia e messa in sicurezza delle linee di impluvio

In conclusione, il Proponente afferma che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico e delle relative opere connesse, che la società intende eseguire nel sito esaminato e con le caratteristiche progettuali proposte, non determina alcun incremento del rischio idrogeologico dell'area sottesa all'impianto e dei settori ad essa limitrofi.

I Principali impatti previsti sulla componente in esame, suddivisi per ciascuna fase, sono di seguito riportati per ciascuna fase di vita del progetto.

FASE DI CANTIERE

Le opere di lavorazione per la costruzione dell'impianto non presentano particolari criticità data l'assenza nell'area di fenomeni franosi in atto o potenziali e di fenomeni erosivi. Le movimentazioni di terra, necessarie alla realizzazione delle diverse strutture di impianto che compongono il progetto, sono di modesta entità e non comportano alterazione delle caratteristiche dei suoli.

FASE DI ESERCIZIO

In fase di esercizio non si verificheranno interferenze con questa componente.

FASE DI DISMISSIONE

In questa fase sulla componente suolo sono descritti esclusivamente impatti positivi in quanto è previsto il recupero completo delle funzionalità ripristinando gli usi del suolo precedenti nello spazio occupato dai pannelli fotovoltaici.

Il Proponente fa presente che per l'accesso all'impianto durante le tre fasi del progetto si usufruirà quasi del tutto della viabilità esistente, per cui saranno ridotti al minimo gli effetti provocati dai tagli necessari all'apertura della viabilità interna di servizio che, in ogni caso, per via della natura litologica del sito, non comporteranno fenomeni di erosione e sedimentazione

La Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, ritiene che risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per

evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto. Tuttavia, nel Progetto di Monitoraggio Ambientale è necessario inserire alcune determinazioni analitiche utili a valutare una eventuale variazione nella tessitura del terreno dovuta anche ad un eventuale effetto dilavante delle piogge convogliate dall'inclinazione dei pannelli. Inoltre, si ritiene opportuna una valutazione della presenza nel suolo di metalli pesanti che potrebbe subire delle variazioni dovute al rilascio dovuto alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici.

Inoltre, gli impatti cumulativi sulla componente suolo, come già riferito nella sezione IV.3, non sono sufficientemente analizzati in quanto agli 8 impianti già realizzati (7 fotovoltaici e 1 eolico) si aggiungono: 1 impianto eolico autorizzato e 3 impianti agrivoltaici in fase di procedura VIA che costituiscono un insieme impiantistico impattante. Gli impatti sono ascrivibili alle fasi di cantiere, che pur essendo limitate al tempo di esecuzione comportano alterazioni dello strato superficiali del suolo, ma anche al possibile effetto dilavante dovuto alla deviazione delle acque meteoriche che incontrano la superficie dei pannelli. A titolo compensativo, come descritto in seguito per la componente Paesaggio e con effetti positivi anche sulla componente Biodiversità, si prescrive di individuare un'area pari al 25% della superficie totale occupata dai pannelli fotovoltaici provvedendo a una rinaturalizzazione utilizzando specie vegetali autoctone.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente suolo e sottosuolo fatto salvo il rispetto della Condizione Ambientale n. 1 e 2.

BIODIVERSITÀ

Il contesto territoriale di riferimento è caratterizzato da una forte antropizzazione, dovuta soprattutto all'intensa attività agricola. Questo fattore determina una assenza totale di mammiferi di media e grande taglia. La fauna di piccole dimensioni (soprattutto roditori) è presente sull'area oggetto di studio in quanto è in grado di condividere porzioni di territorio con l'uomo nonostante le sue attività.

Per quanto riguarda la fauna avicola, il Proponente ipotizza che non essendoci bacini idrici nel contesto territoriale di riferimento, l'area di studio non è interessata da rotte migratorie²².

L'impianto non interessa nessuna delle aree protette (Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Statali e Riserve Naturali Regionali), né aree Natura 2000.

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Specialistica, come riportato nella Tabella 1.

I Principali impatti previsti sulla componente in esame, suddivisi per ciascuna fase, sono di seguito riportati per ciascuna fase di vita del progetto.

FASE DI CANTIERE

Flora: le principali azioni che possono alterare l'elemento vegetale sono quelle legate all'asportazione di copertura vegetale nella superficie interessata dall'impianto per effetto dei lavori per la realizzazione degli scavi per le opere elettriche. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'area di intervento è estremamente limitata e che le caratteristiche delle specie vegetali proposte consentono un elevato assorbimento dell'impatto, il Proponente afferma che l'impatto sulla copertura vegetale, durante la fase di cantiere, è praticamente nullo.

Fauna: gli impatti principali sono i seguenti: i) disturbo causato dal rilascio di materia (gas, liquidi e solidi, polvere) ed energia (rumore, luci, vibrazioni), che provocano l'allontanamento delle specie faunistiche più sensibili; ii) possibilità, per tutte le specie animali, di restare vittime del traffico durante il passaggio dei mezzi di lavoro; iii) disturbo causato alla fauna in fase di riproduzione durante l'esecuzione delle opere.

²² SIA, pag. 99

FASE DI ESERCIZIO

Flora: L'impatto sulla flora locale durante la fase di esercizio potrebbe essere determinato sostanzialmente dalla perdita di manto vegetale che tuttavia sarà limitata unicamente nella zona in cui saranno posizionate le piazzole per il posizionamento delle cabine di campo e dei depositi agricoli. L'area con la perdita di manto vegetale sarà complessivamente una superficie poco significativa. Una volta che l'impianto fotovoltaico sarà in funzione, nessuna attività produrrà impatti sulla flora.

Fauna: il Proponente afferma che le interferenze con la fauna locale siano contenute "visto che la recinzione, costituita da pali metallici e rete metallica zincata, avrà un'altezza pari a 2 m"²³.

In particolare, l'opera inibirà il passaggio alla fauna di grossa taglia che, tuttavia, potrà agevolmente aggirare l'ostacolo lungo il suo perimetro, mentre gli invertebrati, gli anfibi e i rettili non avranno alcuna difficoltà ad oltrepassare le maglie di recinzione o a passare sotto la recinzione, considerando che questa è sopraelevata di 25 cm.

FASE DI DISMISSIONE

Non sono previste interferenze né con la flora né con la fauna locale.

Il Proponente ritiene che, come già affermato nella sezione III.2, nel suo complesso le opere previste avranno un effetto positivo a supporto degli insetti pronubi.

La Commissione ritiene che non risultino sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto. La piantagione di una fascia di mitigazione per l'impatto visivo aggiunge una valenza ecologica consentendo il ricovero della fauna selvatica oltre l'istaurarsi di una vegetazione tipica della zona, tuttavia non costituisce misura sufficiente anche in relazione agli impatti cumulativi (già segnalati in sezione IV.3 e nella presente sezione per la componente Suolo) sulla biodiversità.

In particolare, da una verifica della Commissione in ambiente GIS, attraverso fotointerpretazione è stata rilevata la presenza di vegetazione arborea-arbustiva in un lotto di impianto come rappresentato nella figura sottostante. Pertanto, si prescrive che in fase ante-operam venga effettuato un rilievo floristico-vegetazionale su tutta l'area di impianto. Se, ad esito di tale rilievo, la vegetazione risultasse costituita da specie autoctone appartenenti alla serie della vegetazione locale, la Commissione prescrive che essa venga preservata e che la prevista misura compensativa descritta nella Condizione ambientale n.1 sia attuata includendo quest'area come indicato nella Condizione ambientale n. 2.

²³ SIA, pag. 111



Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, non viene adeguatamente descritto in termini di impatto sulla fauna selvatica e pertanto si prescrive il rispetto della Condizione Ambientale n. 6.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente biodiversità, fatto salvo il rispetto delle specifiche Condizioni Ambientali 1, 2, 3 e 6.

TERRITORIO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Il Proponente dichiara che il sito scelto è attualmente terreno coltivato a seminativo asciutto, prevalentemente con colture cerealicole, intervallate da aree a vegetazione naturale. L'uso agricolo è nettamente prevalente, con presenza di pascoli e oliveti.

I Principali impatti previsti sulla componente in esame, suddivisi per ciascuna fase, sono di seguito riportati per ciascuna fase di vita del progetto.

FASE DI CANTIERE

L'impatto sulla componente agricola della fase di cantiere potrà essere causato dall'occupazione di spazi per materiali ed attrezzature, dal movimento delle macchine operatrici, dai lavori di scavo e riempimento

successivo, dalle operazioni costruttive in generale e da fenomeni di inquinamento localizzato. Tali compromissioni di qualità paesaggistica sono comunque reversibili e contingenti alle attività di realizzazione delle opere.

FASE DI ESERCIZIO

Il Proponente dichiara che la realizzazione dell'impianto non determinerà un impatto sul territorio e patrimonio agroalimentare in quanto viene preservata l'attività agricola nel sito di impianto. Come descritto nella sezione III.1, il Proponente prevede di realizzare un prato polifita in funzione del pascolo di ovini. Inoltre, è prevista l'apicoltura con l'istallazione di un discreto numero di arnie. Entrambe le attività vengono ritenute pienamente compatibili con la componente.

FASE DI DISMISSIONE

Non è previsto alcun impatto.

Ad esito della verifica documentale, non è emersa alcuna indicazione dettagliata relativa alle attività pascolive che si intendono condurre (numero di capi, razza, eventuale presenza di ricoveri).

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la Componente Territorio e patrimonio agroalimentare, fatto salvo il rispetto della specifica Condizione Ambientale n. 4.

RUMORE E VIBRAZIONI

Il Proponente afferma che nell'impianto non sono installate apparecchiature sorgenti di rumore permanente, fatta eccezione per il trasformatore, che comunque non verrà percepito all'esterno del perimetro di recinzione: solo gli interruttori durante le manovre (di brevissima durata e pochissimo frequenti) possono provocare un rumore trasmissibile all'esterno. In ogni caso il rumore sarà contenuto nei limiti previsti dal DPCM 01-03-1991 e la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447²⁴.

Il Proponente afferma, quindi, che l'impatto da rumore dell'impianto può considerarsi nullo.

Il Proponente, nella documentazione presentata, non ha effettuato una valutazione qualitativa degli impatti da rumore per le fasi di cantiere e di esercizio. Non ha effettuato, inoltre, considerazioni per la caratterizzazione dello stato attuale (ante operam) della componente e non è entrato nel merito di valutazioni di tipo previsionale per le fasi di corso d'opera ed esercizio, così come prescritto dall'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, che prevede che l'autorizzazione di attività produttive debba essere rilasciata sulla base di un accurato studio di impatto acustico.

Il Proponente riferisce che nell'area di inserimento non risultano individuabili ricettori sensibili potenzialmente interessati dalle emissioni rumorose e che per quanto riguarda sia la fase di cantiere che di esercizio dell'impianto bisogna considerare che le aree interessate dagli interventi in progetto sono situate in una zona agricola, ma la carenza di un idoneo studio acustico non consente di escludere in maniera certa l'assenza di possibili impatti sull'ambiente e sulle popolazioni potenzialmente esposte.

²⁴ A11_a-relaz_tec_SSE-signed-signed, pag. 8

Lo studio di impatto acustico, che deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), dovrà riportare la caratterizzazione dal punto di vista sia degli impatti ambientali che di quelli sulla popolazione, della situazione attuale e delle fasi in corso d'opera e di esercizio dell'impianto previsto. L'analisi della fase ante operam ha lo scopo di valutare la situazione acustica in cui è prevista l'opera, sia attraverso rilevazioni fonometriche, sia con valutazioni modellistiche necessarie al fine di realizzare e calibrare sulla realtà esaminata un modello di calcolo in grado di rappresentare la situazione attuale e consentire valutazioni previsionali per le fasi successive. Inoltre, al fine della valutazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione, la valutazione strumentale e modellistica della fase ante operam consentirà di determinare il livello di rumore residuo, che la norma richiede per il calcolo del livello sonoro differenziale.

Risulta inoltre necessario definire un'area di influenza del rumore sull'ambiente incentrata sull'impianto, specialmente per la fase di cantiere, ed anche un censimento accurato, completato da sopralluoghi e visure catastali, per l'identificazione di edifici interni all'area di influenza individuata. Per essi dovrà essere valutata la destinazione d'uso e la possibilità, per eventuali edifici collabenti presenti, di ristrutturazioni e destinazioni future ad uso abitativo.

Per i ricettori individuati dovranno essere predisposte tabelle o quadri di sintesi in cui siano riportati i livelli delle varie fasi previste ed il confronto con i valori limite normativi.

In relazione alla determinazione dei pertinenti valori limite l'articolo 8 comma 1 del DPCM 14 novembre 1997 prevede che in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Va osservato però che, a seguito della classificazione da parte dei comuni, obbligatoria già dal 1995, vista la vocazione agricola dell'area dove sorgerà l'impianto, sarà attribuita ad essa almeno la classe III, con valori limite di emissione ed assoluti di immissione inferiori a quelli presi a riferimento dal DPCM 1 marzo 1991.

Per la fase ante operam, di cantiere e di esercizio risulta necessaria la redazione di mappe di rumore di opportuna scala riportanti le curve isolivello acustico, realizzate dal modello di calcolo previsionale predisposto, nonché la posizione dei ricettori individuati nel censimento.

Per la fase di cantiere dovranno essere definiti i livelli di emissione delle lavorazioni e delle macchine operatrici previste e, sulla base del cronoprogramma dei lavori, stabilire i livelli di rumorosità previsionali e valutare l'eventuale superamento dei valori limite e prevedere, nel caso, azioni di mitigazione o richieste di deroga ai limiti normativi ai comuni interessati.

Analogamente anche il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà contenere le indicazioni relative alla esecuzione di verifiche strumentali in fase di cantiere e di esercizio, definendo modalità, tempistiche e periodicità di esecuzione dei rilievi ed indicare le azioni mitigative da adottare in caso di superamento dei valori limite, ivi comprese azioni di ridefinizione dei cronoprogrammi dei cantieri e delle durate e della contemporaneità delle attività lavorative previste.

Le informazioni riportate ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico non argomentano sufficientemente la conoscenza del contesto in cui l'impianto si inserisce, con particolar riguardo alla trattazione anemologica del sito, alla caratterizzazione acustica delle sorgenti già presenti nell'area oggetto di indagine e alla valutazione del clima acustico attuale. Inoltre, non è stata rilevata alcuna documentazione in riferimento al livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi.

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto le prescrizioni normative e le indicazioni delle linee guida dell'ISPRA²⁵ ove compatibili, uno studio acustico in grado di dimostrare l'assenza di impatti significativi e corroborare e confermare le indicazioni qualitative avanzate dal Proponente stesso. Tale documentazione dovrà essere validata e valutata, oltre che dal MASE, anche dalla competente ARPA.

²⁵ Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici

ISPRA Manuali e linee guida 103/2013 ISBN: 978-88-448-0636-1

Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA

ISPRA Manuali e linee guida 100/2013 ISBN: 978-88-448-0633-0

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per il fattore rumore, fatto salvo il rispetto della specifica Condizione Ambientale n. 5, che prevede la presentazione di uno studio e di un piano di monitoraggio acustico, prima dell'avvio dei cantieri.

ELETTROMAGNETISMO

Il Proponente afferma che l'impianto sarà progettato e costruito in modo da rispettare i valori di campo elettrico e magnetico, previsti dalla normativa vigente (Legge 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29 maggio 2008). La Stazione Elettrica lavorerà in teleconduzione e non è prevista la presenza di personale, se non per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Le radiazioni associabili a questo tipo di impianti sono le radiazioni non ionizzanti costituite dai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), prodotti rispettivamente dalla tensione di esercizio degli elettrodotti e dalla corrente che li percorre.

Per quanto riguarda il campo elettrico in MT, esso è notevolmente inferiore a 5 kV/m (valore imposto dalla normativa) e per il livello 150 kV esso diventa inferiore a 5 kV/m già a pochi metri dalle parti in tensione.

Per quel che riguarda il campo di induzione magnetica, il calcolo nelle varie sezioni di impianto ha dimostrato come non ci siano fattori di rischio per la salute umana, poiché è esclusa la presenza di ricettori sensibili entro le fasce per le quali i valori di induzione magnetica attesa non sono inferiori ai limiti di legge.

Il campo elettrico generato è nullo grazie all'effetto di schermo dei cavi o è da considerarsi trascurabile negli altri casi per distanze superiori a qualche cm dalle parti in tensione.

Infatti, per quanto riguarda il campo magnetico, relativamente ai cavidotti MT, in tutti i tratti interni realizzati mediante l'uso di cavi elicordati, si può considerare che l'ampiezza della semifascia di rispetto sia pari a 1 m, a cavallo dell'asse del cavidotto.

Per quanto concerne i tratti esterni, realizzati mediante l'uso di cavi unipolari posati a trifoglio, è stata calcolata un'ampiezza della semifascia di rispetto pari a 3 m e, sulla base della scelta del tracciato, si esclude la presenza di luoghi adibiti alla permanenza di persone per durate non inferiori alle 4 ore al giorno.

Per quanto riguarda le cabine di campo, l'unica sorgente di emissione è rappresentata dal trasformatore BT/MT, quindi in riferimento al DPCM 8 luglio 2003 ed al DM del MATTM del 29.05.2008, l'obiettivo di qualità si raggiunge, nel caso peggiore (trasformatore da 2000 kVA), già a circa 4 m (DPA) dalla cabina stessa. Per la cabina di consegna, vista la presenza del solo trasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari in BT e l'entità delle correnti circolanti nei quadri MT, l'obiettivo di qualità si raggiunge a circa 3 m (DPA) dalla cabina stessa. In ogni caso, considerando che nelle cabine di trasformazione e nella cabina d'impianto non è prevista la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e che l'intera area dell'impianto fotovoltaico sarà racchiusa all'interno di una recinzione metallica che impedisce l'ingresso di personale non autorizzato, il Proponente esclude il pericolo per la salute umana e conclude che l'impatto elettromagnetico può pertanto essere considerato non significativo.

Per quanto riguarda i campi magnetici nella relazione specialistica annessa al progetto definitivo è stato condotto uno studio analitico volto a valutare l'impatto elettromagnetico delle opere da realizzare e sono state individuate le fasce di rispetto da apporre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, secondo il vigente quadro normativo. Una volta individuate le possibili sorgenti dei campi elettromagnetici, per ciascuna di esse è stata condotta una valutazione di tipo analitico, volta a determinare la consistenza dei campi generati dalle sorgenti e l'eventuale Distanza di Prima Approssimazione (DPA). Nel caso di cavi elicordati, i campi elettromagnetici sono stati valutati trascurabili, e quindi non è stata necessaria l'apposizione di alcuna fascia di rispetto.

A conclusione è possibile affermare che per tutte le sorgenti di campi elettromagnetici individuate, le emissioni risultano essere al di sotto dei limiti imposti dalla vigente normativa.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto della specifica Condizione Ambientale n. 9.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Per quanto riguarda lo scenario di base sulla componente salute umana il Proponente ha analizzato l'impatto nello Studio di Impatto Ambientale e nella relativa relazione specialistica come riportato in Tabella 1.

Per quanto riguarda il rischio elettrico, il Proponente afferma che sia le strutture dei moduli fotovoltaici che il punto di consegna dell'energia elettrica, saranno progettati e installati secondo criteri e norme standard di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e dei componenti metallici.

Come misure di mitigazione per la protezione da rischio elettrico il Proponente prende in considerazione una serie di accorgimenti per la protezione contro i contatti diretti (mediante isolamento o mediante involucri o barriere) e contro i contatti indiretti (mediante interruzione automatica del circuito a seguito di guasti in media e bassa tensione). Oltre alle protezioni sopra descritte, il Proponente renderà l'impianto inaccessibile al pubblico attraverso una recinzione costituita da pali metallici direttamente infissi nel terreno e rete metallica zincata plastificata verde, di altezza pari a 2,5 m fuori terra e lunghezza complessiva pari a circa 6.653,79 ml.

Per quanto concerne gli impatti sulla salute relativi alle emissioni di inquinanti, alle emissioni acustiche e a quelle dovute alle radiazioni elettromagnetiche, il Proponente dichiara che questi siano del tutto trascurabili e si rimanda allo studio delle specifiche componenti.

La Commissione ritiene che l'utilizzo di una rete zincata plastificata sia da escludere in quanto le parti plastiche possono degradarsi nel tempo ed essere rilasciate nel terreno. Pertanto, si prescrive l'utilizzo di una rete zincata senza plastificazione, come indicato nella Condizione Ambientale n. 1.

La Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile con la dimensione relativa alla salute umana, fatto salvo il rispetto della Condizione Ambientale n. 3, relativa al monitoraggio.

PAESAGGIO

Il Proponente ha analizzato gli impatti ambientali sul paesaggio nello Studio di Impatto Ambientale, nelle Relazioni Specialistiche²⁶ e nei relativi elaborati cartografici, come riportato nella Tabella 1.

La realizzazione di questo tipo di impianto offre poche possibilità di mitigazione dell'impatto sul paesaggio, in considerazione che la presenza stessa dei pannelli è fonte di alterazione percettiva dell'integrità del paesaggio stesso. Il Proponente afferma pertanto che l'unica possibilità di minimizzare l'impatto sul paesaggio consiste nello scegliere in fase "preliminare" il luogo nel quale l'alterazione risulti meno impattante possibile. Questa scelta è stata effettuata analizzando diversi parametri, tra cui la "visibilità" del luogo scelto. Lo studio dell'impatto visivo sul paesaggio è stato effettuato con l'analisi di intervisibilità. I punti di presa fotografici, individuati e ripresi da luoghi di normale accessibilità e da percorsi panoramici, sono riportati in Figura 16.

²⁶ A_14_Relazione_Paesaggistica_con_report_fotografico; A4_Relazione_archeologica




Figura 16. Carta dell'intervisibilità con punti di presa²⁷



Figura 17. Punti di presa n.1 (a sinistra) e n. 5 (a destra).

Da tale studio è risultato che per l'impianto fotovoltaico non vi siano particolari elementi percettivi che possano alterare l'equilibrio naturalistico territoriale. Il Proponente afferma che la realizzazione del nuovo progetto non generi aree di nuova intervisibilità rispetto allo stato di fatto e che, pertanto, l'effetto indotto è da ritenersi non invasivo.

Inoltre, considerando che l'intero impianto sarà circondato da un filare alberato atto a mascherare completamente i pannelli e le strutture che li sorreggono, è possibile concludere che l'impianto in progetto non pregiudicherà in alcun modo i valori di percezione del paesaggio.

Per quanto riguarda l'ubicazione rispetto alle aree ed i siti non idonei definiti dal PIEAR ed alle aree di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, vincoli di natura ambientale, tutela del paesaggio e patrimonio storico artistico, il Proponente afferma che l'area di intervento ricade in aree classificate idonee²⁸.

²⁷ SIA, pag. 119

²⁸ A1-Relazione_Generale-signed-signed, pag. 15

Per quanto attiene l'analisi delle interferenze dell'impianto agrivoltaico con le aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica, il Proponente ha verificato che entro un buffer di rispetto di 1000 m non rientra alcuna area a vincolo archeologico. Inoltre, le opere in progetto non interferiscono direttamente con nessuno dei tratturi sottoposti a vincolo se non per la vicinanza delle aree di impianto (vedi sezione IV.3). Si segnala che due piccoli settori dell'impianto costeggiano il Tratturo Tolve-Gravina che viene poi affiancato dal cavidotto in uscita sulla strada asfaltata che porta alla frazione di San Francesco e dunque alla stazione elettrica. Le opere in progetto saranno dunque leggermente arretrate rispetto al sedime catastale del tratturo²⁹.

Non vi sono elementi archeologici interessati dalle strutture del progetto. E' stata effettuata anche una ricognizione sul campo che non ha portato all'individuazione di nessuna concentrazione di materiale archeologico. In ogni caso, qualora, durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, si dovessero rinvenire resti archeologici, sarà tempestivamente informato l'Ufficio della Soprintendenza della Basilicata per l'analisi archeologica.

La Commissione considera che il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico in quanto l'inserimento dei moduli fotovoltaici proposto dal Proponente, non produrrebbe un effetto visivo dissonante, come si può evincere dalle fotosimulazioni riportate.

La Commissione, per quanto di sua competenza, considera che il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico e che la realizzazione di una siepe informale abbia una valenza in termini di compensazione degli impatti visivo-percettivi.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti ambientali, ritiene il progetto compatibile con la Componente paesaggio fermo restando il rispetto delle Condizioni ambientali n. 1 e 2.

IV) VULNERABILITÀ PER RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ PERTINENTI IL PROGETTO MEDESIMO

Il Proponente non ha analizzato le attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) in Basilicata.

La verifica effettuata dalla Commissione in data 06/12/2022 ha evidenziato la presenza nel Comune di Potenza dello Stabilimento censito come DS003, Mazzola Gas S.r.l. dichiarato Stabilimento di Soglia Inferiore ai sensi del D.Lgs 105/2015, Stabilimento di produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)(Tabella 1).

Tabella 1(Fonte: <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/AccessoPubblico.php>)

²⁹ A4_Relazione_archeologica, pag. 13

ID_VIP 7737 Progetto per la costruzione ed esercizio di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).

Notifica	Codice	Segno	Registro Seveso	Attività	Regione Stabilimento	Provincia Stabilimento	Comune Stabilimento
Notifica Pubblica	ES209	D.Lgs. 105/2015	Stabilimento di Segno	1422004 GAS S.R.L. 1337 Produzione, immagazzinamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	BASILICATA	POTENZA	POTENZA

La Commissione valuta che lo Stabilimento non rappresenta un fattore di rischio per l'impianto in Progetto per la considerevole distanza da esso (maggiore 20 Km).

Relativamente alle potenziali interferenze con le attività minerarie, il Proponente non ne dichiara l'insussistenza.

Il Proponente ha prodotto la dichiarazione di non interferenza del Progetto con aree percorse dal fuoco.

Inoltre, non sono stati valutati i rischi di incidenti dovuti a sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo.

L'impianto fotovoltaico è protetto contro il fulmine, in relazione alla perdita di vite umane (rischio R1), dai limitatori di sovratensione (SPD) installati all'arrivo linea e dagli SPD. Non è stato invece valutato il rischio di perdite economiche relative al danno agli impianti (rischio R4), e non sono stati adottati i provvedimenti eventualmente necessari, avendo il Committente espressamente accettato tale rischio (A5_Relazione_Tecnica_Impianto_FV).

Al fine di contenere e ridurre gli impatti su tutte le componenti ambientali, la Commissione ritiene opportuna l'adozione un Sistema di Gestione Ambientale, secondo i criteri della norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamenti UE 1221/2009; UE 1505/2017; UE 2026/2018) durante i lavori di realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti, come prescritto nella Condizione Ambientale n. 8.

Inoltre, non essendo stati valutati i rischi di incidenti dovuti a sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo o di calamità naturali si prescrive di tenerne conto nella progettazione esecutiva dell'opera.

La Commissione valuta che il progetto sia compatibile per il fattore della vulnerabilità al rischio di gravi incidenti fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella Condizione Ambientale n. 7, relativa agli aspetti progettuali.

VI) TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo trasmesso³⁰ riporta un richiamo alla normativa tecnica da applicarsi. Nello specifico, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, il Proponente sottolinea che:

- effettuerà il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale;
- redigerà, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo, un apposito progetto in cui siano definite:
 - le volumetrie definitive di scavo;
 - la quantità del materiale che sarà riutilizzato;
 - la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso;
 - la sua collocazione definitiva.

Inoltre:

- Gli esiti di tali attività saranno trasmessi all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.
- Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In sede progettuale è stata operata una stima preliminare dei quantitativi di materiali movimentati come di seguito riportato (Tabella 2). Il calcolo del volume riutilizzato è dato dalla differenza tra il volume scavato e il volume eccedente. I quantitativi previsti di materiale da scavo saranno i seguenti. In sostanza, quindi, si stima un volume complessivo di scavo pari a 1.350 m³ di cui si prevede, in caso di idoneità, il riutilizzo in sito di una quota parte pari a 250 m³. Pertanto, più del 90% del materiale, se idoneo, potrà essere direttamente riutilizzato in sede per il ripristino degli scavi.

	Volumi di scavo totali
I DI TERRE E ROCCE SCAVATI	1.350 m³
I DI TERRE E ROCCE RIUTILIZZATI	1.100 m³
E DI TERRE E ROCCE ECCEDENTE	342 m³

Tabella 2 Volumi escavati, riutilizzati ed eccedenti nel progetto

Tutti i parametri identificati nella tabella 4.1 dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 verranno determinati su campioni di terreno con i metodi analitici³¹. Le analisi sui campioni di terreno, ad eccezione delle determinazioni sui composti volatili, verranno condotte sulla frazione secca passante il vaglio dei 2 mm. Relativamente alle sostanze volatili, data la particolarità delle sostanze, non può essere eseguita la setacciatura e l'analisi, pertanto, dovrà essere condotta sul campione tal quale.

Nel caso in cui la caratterizzazione ambientale dei terreni confermi l'assenza di contaminazioni, durante la fase di cantiere il materiale proveniente dagli scavi verrà momentaneamente accumulato per poi essere riutilizzato quasi totalmente in sito per la formazione di rilevati, per i riempimenti e per i ripristini per le opere di seguito sintetizzate.

³⁰ E_dich_Utilizzo_Terre_e_Rocce_da_scavo_Dichiarazione

³¹ E_dich_Utilizzo_Terre_e_Rocce_da_scavo_Dichiarazione, Tabella a pag. 21-23

Il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, a seguito della documentazione prodotta, contiene tutti i dati che è possibile fornire in relazione alla fase progettuale in esame (progetto definitivo); alla luce di quanto emerso, e considerata la nuova formulazione dell'art. 5, comma 1, lett. o-quater del D.lgs. 152/06, come modificata dall'art. 50, comma 1 della L. 120/2020, che definisce "condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio" detti elementi dovranno essere identificati in sede di progetto esecutivo, con la conseguenza che il Piano dovrà essere aggiornato in sede di progettazione esecutiva e presentato secondo i tempi di legge prima dell'avvio dei lavori.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il Piano compatibile dal punto di vista ambientale fermo restando il rispetto delle Condizioni ambientali n 10 e n. 7.

VII) PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Proponente presenta un cronoprogramma dettagliato dei lavori, da cui si evince una durata complessiva del cantiere pari a 46 mesi (Figura 8).

Il Proponente ha previsto il monitoraggio ante operam e post operam delle seguenti componenti³²:

ATMOSFERA

In fase di cantiere il controllo periodico giornaliero del transito dei mezzi per il trasporto del materiale accumulato (terre da scavo), la verifica dell'innalzamento polveri, e il controllo della ventosità.

ACQUE SUPERFICIALI

In fase di cantiere la verifica della realizzazione del corretto funzionamento delle cunette e dei drenaggi.

SUOLO

Fase ante-operam: prima che venga insediato il cantiere saranno eseguiti tre campionamenti, ognuno nei punti sopra individuati, con apposita trivella pedologica. I campioni raccolti, alla profondità di 30 cm e alla profondità di 60 cm di almeno ½ kg di terra verranno conservati in buste alimentari trasparenti e consegnati entro 48 ore ad un laboratorio per eseguire le analisi per le seguenti determinazioni: tessitura, calcare, estratto acquoso (pH, conducibilità, cloruri, solfati, nitrati), macroelementi (sostanze organiche, azoto totale, fosforo, potassio, calcio, magnesio, etc), microelementi (Fe, Bo, Mg, Cu,Zn).

Corso d'opera: dopo che l'impianto entrerà in esercizio, in considerazione del fatto che la vita utile di questa tipologia di impianti è pari a circa 20 anni, i campionamenti di controllo verranno eseguiti ogni 5 anni seguendo le medesime modalità precedentemente enunciate, ovvero verranno eseguiti tre campionamenti, ognuno nei punti di prelievo individuati, con apposita trivella pedologica e i campioni raccolti, alla profondità di 30 cm e alla profondità di 60 cm di almeno ½ kg di terra verranno conservati in buste alimentari trasparenti e consegnati entro 48 ore ad un laboratorio per eseguire le analisi descritte precedentemente in fase ante-operam.

Fase post-operam: al termine della vita utile dell'impianto, per avere certezze che le potenzialità agricole del suolo non siano state compromesse dal progetto, verrà eseguito, a distanza di 1 anno dalla rimozione di tutte le componenti dell'impianto fotovoltaico, un ultimo campionamento, sempre con le medesime modalità sopra riportate

³² A-13_1_ Piano_di_Monitoraggio_Ambientale, Tabella 5.1, pag. 31,32

BIODIVERSITA'

In fase di cantiere non si prevede uno studio sulle aree di impianto delle aree di nidificazione e delle rotte migratorie, in quanto l'impianto sorgerà sul fondo destinato a colture di tipo seminativo, non ci saranno opere di significativa elevazione e quindi nessuna interferenza con l'avifauna.

PAESAGGIO

Verifica delle indagini archeologiche preliminari ante-operam.

SALUTE PUBBLICA

In fase di esercizio verifica delle emissioni elettromagnetiche.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale non è ritenuto esaustivo ai fini della verifica dell'evoluzione dello scenario in riferimento all'attuazione del progetto in termini di variazione dei parametri ambientali di ciascuna componente soggetta a un impatto rilevante. Inoltre, non consente di individuare eventuali impatti o di entità superiore rispetto a quanto previsto in fase di redazione dello Studio di Impatto Ambientale e non prevede modalità di comunicazione degli esiti delle attività stesse del monitoraggio.

Pertanto, la Commissione prescrive il rispetto delle Condizioni n. 2, 5 e 9, che contengono le indicazioni necessarie per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali.

VALUTATO infine che:

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art. 22 e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.
- sono stati considerati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).
- eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare ovvero dalle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d'onere e da porre in essere in fase di esecuzione nonché soggette a verifica di ottemperanza;
- le potenziali criticità residue andranno affrontate nell'ambito delle verifiche dell'ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate nel seguito del presente documento.
- per la realizzazione dell'opera in progetto il tempo stimato è di circa 46 mesi e consecutivi, al quale si devono aggiungere i tempi per la progettazione esecutiva, nonché i procedimenti autorizzatori necessari e le attività fino alla consegna dei lavori. Il Proponente non ha formulato alcuna proposta sulla efficacia temporale della VIA; considerati i tempi previsti per la realizzazione e gli ulteriori tempi

necessari per arrivare all'avvio dei lavori, si valuta che il provvedimento di VIA possa avere efficacia temporale pari a 5 anni.

la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto inerente la costruzione ed esercizio di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).

PARERE FAVOREVOLE in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica Condizione Ambientale n. 10.

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	<p>a) Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste e quelle scaturite dalle condizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali.</p> <p>b) Il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione.</p> <p>c) Nel progetto esecutivo andranno valutati ed eventualmente mitigati i rischi di incidenti dovuti a sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo e calamità naturali. Inoltre, dovrà essere adeguatamente redatto un piano di gestione del rischio di incendio.</p> <p>d) Effettuare in fase ante-operam un rilievo floristico-vegetazionale su tutta l'area di impianto.</p> <p>e) In relazione agli impatti cumulativi, individuare un'area pari al 25% della superficie totale occupata dai pannelli fotovoltaici provvedendo a una rinaturalizzazione utilizzando specie vegetali autoctone. Qualora ad esito del rilievo di cui al punto d) dovessero essere individuate formazioni vegetali autoctone, tale area dovrà essere scelta internamente o all'area di progetto, con particolare riferimento a quanto descritto nella sezione IV.4 per la Componente Biodiversità. Qualora il rilievo di cui al punto d) dovesse dare esito negativo, tale area potrà essere scelta internamente o esternamente all'area dell'impianto, anche in accordo con le Autorità locali. Il progetto di rinaturalizzazione dovrà seguire i criteri della Restoration Ecology. Il Proponente dovrà inoltrare al MASE gli strati informativi aggiornati contenenti l'area di impianto e le opere connesse inerenti il progetto esecutivo.</p> <p>f) Effettuare opportuni rilievi volti a verificare e a caratterizzare la falda acquifera nell'area di intervento.</p> <p>g) Considerare anche misure compensative per le quali i Comuni interessati dal progetto potranno optare, in sede di Conferenza dei Servizi, per la costruzione di impianti fotovoltaici da realizzare su copertura di edifici comunali, come indicato nel DM20/09/2010).</p> <p>h) Nella realizzazione della perimetrazione dell'impianto, escludere l'utilizzo di reti zincate plastificate ed utilizzare reti esclusivamente zincate.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, Comune di Potenza

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Biodiversità e Paesaggio
Oggetto della prescrizione	<p>Ai fini di favorire e incrementare la biodiversità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto della fascia perimetrale deve comprendere anche le attività previste per l'irrigazione di soccorso e la sostituzione delle fallanze per tutta la durata di funzionamento dell'impianto. La siepe deve essere realizzata contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto, e deve essere preservata alla sua dismissione. • La recinzione perimetrale dovrà essere sollevata da terra prevedendo di almeno 30 cm lungo tutto il perimetro per consentire il passaggio per la piccola e media fauna. • L'intervento di rinaturalizzazione descritto nella Condizione 1e) dovrà essere effettuato preservando le formazioni vegetali esistenti e favorendo la ricolonizzazione da parte della vegetazione spontanea e l'istaurarsi della serie vegetazionale tipica della zona. • Gli interventi di piantagione della siepe perimetrale e di rinaturalizzazione dovranno essere progettati e realizzati da tecnici con competenze in botanica ed ecologia.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Arpa Basilicata

Condizione Ambientale n. 3	
Macrofase	Ante Operam-Cantierizzazione- Esercizio- Dismissione
Fase	Ante Operam, fase di cantiere, esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della condizione	<p>Dovrà essere redatto un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) anche secondo le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), relativo alle fasi Ante Operam, Corso d’Opera (fase di cantiere) e Post Operam (fasi di esercizio e di dismissione).</p> <p>Nei confronti delle componenti di seguito riportate in particolare si dovrà tenere conto anche delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>suolo</u>: ai fini della determinazione della proprietà agronomiche correlate con la fertilità del suolo, eseguire la determinazione della tessitura, in tutte le fasi del progetto e riferire in base alle classificazioni normalmente in uso (USDA, ISSS); prevedere il monitoraggio della fertilità del suolo facendo riferimento anche alle “Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” redatte dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA; ai fini del controllo di eventuali cessioni dovute alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici, eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti, eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti in almeno un punto di prelievo ogni 5 ettari di impianto. - <u>acque sotterranee</u>: ad esito positivo di quanto prescritto nella condizione 1f), individuare due punti di campionamento posizionati a monte e a valle dell’impianto rispetto al flusso della sottostante falda acquifera. In tali punti dovrà essere eseguito il monitoraggio quali-quantitativo della falda comprensivo della determinazione della concentrazione di metalli (allo scopo di verificare eventuali fenomeni di rilascio da parte delle strutture dei pannelli). Inoltre, in PO durante la fase di esercizio, dovranno essere monitorati i nutrienti di origine agricola e le sostanze utilizzate nelle attività agricole condotte nell’impianto (principi attivi e relativi cataboliti). Le campagne di monitoraggio andranno condotte in ante operam (almeno 2 volte a distanza di tre mesi), in corso d’opera a cadenza mensile durante la fase di cantiere, e in PO, durante l’esercizio, con 4 campionamenti annuali a cadenza trimestrale da ripetere nei primi tre anni di esercizio e successivamente ogni cinque anni. Infine, alla dismissione deve essere previsto lo stesso monitoraggio del CO. <p>Il campionamento e le analisi dovranno essere condotti per il tramite di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>vegetazione</u>: monitoraggio dello stato di salute delle formazioni vegetali oggetto di impianto (siepe perimetrale, area di rinaturalizzazione) da condurre in fase PO (esercizio), allo scopo di verificarne l’attecchimento, lo stato di salute e l’eventuale necessità di interventi di manutenzione (ripristino delle fallanze). - <u>fauna</u> monitoraggio dell’ornitofauna da condurre in AO, CO e PO allo scopo di valutare eventuali alterazioni nella composizione e densità delle comunità ornitiche stanziali e migratrici nell’area dell’impianto e nel suo intorno. Il piano di monitoraggio deve essere progettato secondo l’approccio

	<p>BACI (Before After Control Impact) e deve individuare specifiche metodiche standardizzate di monitoraggio, allo scopo di poter individuare variazioni o tendenze, seguendo le linee guida contenute nel documento “Protocollo di Monitoraggio dell’avifauna dell’Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna” (ISPRA, ANEV, Legambiente), in quanto compatibili. In riferimento alla presenza dei chiroterri il monitoraggio dovrà essere eseguito in accordo con le “Linee guida per il monitoraggio dei Chiroterri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia, ISPRA (2004)”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>acque di lavaggio e pulizia dei pannelli fotovoltaici</u>: indicare l’eventuale fonte di approvvigionamento idrico e se tali acque saranno raccolte e riutilizzate o scaricate. Fornire il valore dei volumi utilizzati. - <u>risorsa idrica</u>: fornire in sede di monitoraggio l’indicazione delle fonti di approvvigionamento utilizzate e il valore dei volumi irrigui utilizzati ai fini delle colture impiegate. - <u>monitoraggio dei dati meteorologici</u>: si dovrà prevedere il monitoraggio dei seguenti parametri: velocità del vento (porre un anemometro a monte e a valle dell’impianto in funzione della direzione principale del vento), temperatura radiante (al di sopra della superficie dei pannelli), temperatura dell’aria (a monte e a valle dell’impianto in funzione della direzione principale del vento) e umidità relativa (a livello del suolo e a valle dell’impianto a una distanza dal perimetro dell’impianto pari al doppio dell’altezza dei pannelli fotovoltaici). <p>Restituzione dei dati I risultati dei monitoraggi ambientali ante operam, in corso d’opera e post-operam previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti periodici oltre che condivisi attraverso il Sistema informativo che sarà reso disponibile. Tali rapporti dovranno essere trasmessi al MASE, all’ARPA Basilicata con periodicità semestrale.</p> <p>Per quanto riguarda la qualità dell’aria e del suolo e di riflesso la salute umana, si raccomanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’utilizzo in fase di cantiere e di dismissione di automezzi euro V e VI o comunque di ultima generazione al momento dismissione dell’impianto; • l’uso di mezzi a basso impatto ambientale con alimentazione prevalentemente elettrica per la manutenzione dei moduli fotovoltaici e per la conduzione delle pratiche agricole; • nel caso in cui vengano realizzati contemporaneamente altri progetti in diretta prossimità, l’adozione di opportune regole comportamentali e di sicurezza atte a evitare concentrazioni del traffico veicolare.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell’inizio dei lavori.
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata, ISPRA, Regione Basilicata

CONDIZIONE n. 4	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali e monitoraggio (Componente Territorio e Patrimonio Agroalimentare)
Oggetto della condizione	<p>Il Proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà prevedere un piano di utilizzo agricolo alternativo che sia ambientalmente sostenibile, da attuare qualora si rilevasse un'inadeguatezza della scelta colturale operata e del pascolo. Tale piano dovrà prediligere la scelta del rispetto dei canoni della agricoltura biologica o integrata seguendo i disciplinari regionali, ove presenti. Inoltre, è consigliata la scelta di razze ovine tipiche dell'area in oggetto.</p> <p>Inoltre, si dovrà predisporre di un sistema di monitoraggio che, per ciascun anno solare, consenta di verificare la continuità dell'attività agricola, parte integrante del progetto, anche attraverso la raccolta del dato della produttività agricola e del pascolo.</p> <p>Restituzione dei dati</p> <p>I risultati del monitoraggio delle attività agricole in corso d'opera dovranno essere raccolti in rapporti oltre che condivisi attraverso il Sistema informativo che sarà reso disponibile. Tali rapporti dovranno essere trasmessi al MASE, alla Regione Basilicata con periodicità annuale.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Basilicata

CONDIZIONE n. 5	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e aspetti gestionali (Fattore ambientale Rumore)
Oggetto della condizione	<p>Dovrà essere presentare uno studio acustico redatto e sottoscritto da un tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), secondo le prescrizioni normative e le indicazioni delle Linee guida dell'ISPRA ove compatibili.</p> <p>Dovrà inoltre essere aggiornato ed integrato il Piano di Monitoraggio Ambientale con la previsione di un monitoraggio in fase di cantiere, esercizio e dismissione, ai sensi del DPCM 14/11/1997 ovvero del DPCM 1/03/1991 e del DPCM 16/3/1998, al fine di valutare il clima acustico determinato dall'opera presso i potenziali ricettori sensibili insistenti sul territorio ed eventualmente porre in atto le misure di mitigazione adeguate per il contenimento del rumore. Il Piano di Monitoraggio acustico dovrà essere concordato e validato dall'ARPA che dovrà verificare anche i risultati delle misure ottenute. Gli eventuali interventi di mitigazione, da porre in essere, qualora il monitoraggio dovesse evidenziare non conformità ovvero superamento dei limiti, dovranno essere concordati con ARPA. Per la fase di cantiere e dismissione, ove si registrino livelli superiori ai limiti normativi, dovranno essere previste barriere antirumore mobili con particolare attenzione a bordo carreggiata stradale per il posizionamento del cavidotto e alla eventuale fase di attraversamento dei centri urbani.</p> <p>Dovrà infine essere richiesto il nullaosta per le attività temporanee di cantiere ai comuni interessati, anche con eventuali richieste di deroga ai limiti normativi, e dovrà essere garantito l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi di cantiere conformi alla direttiva 2000/14/CE.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata, Comune di Potenza

CONDIZIONE n. 6	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione (Inquinamento luminoso)
Oggetto della condizione	Durante le fasi di costruzione e dismissione, e per l'illuminazione degli impianti, si ritiene necessario minimizzare i punti di illuminazione e utilizzare lampade con limitata emissione di UV, schermate affinché il fascio di luce sia orientato verso il basso o adottando impianti a luce direzionata, evitando così la dispersione del fascio di luce per non arrecare disturbo alla fauna.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata

CONDIZIONE n. 7	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase di dismissione
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	<p>Con riferimento alla dismissione dei moduli fotovoltaici esistenti, il Proponente dovrà individuare le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali risultanti.</p> <p>Pertanto, il Proponente dovrà comunicare al MASE l'elenco delle imprese di conferimento di tutti i materiali, nonché gli esatti destini in termini di riciclo/recupero.</p> <p>Il piano di dismissione degli impianti e delle infrastrutture a supporto dovrà essere aggiornato 2 anni prima della dismissione. Esso dovrà prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere; b) gli interventi di restauro ambientale per tutte le aree/habitat modificati dall'impianto anche nella fase di dismissione; c) analisi costi benefici delle diverse opzioni disponibili; d) analisi comparativa delle diverse opzioni disponibili; e) cronoprogramma e allocazione risorse. <p>Il ripristino delle condizioni ambientali dovrà essere effettuato come Restauro ecologico e quindi rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology (come ad esempio gli standard internazionali definiti dalla Society for Ecological Restoration, www.ser.org).</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Successivamente al termine dell'esercizio dell'impianto.
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Basilicata

CONDIZIONE n. 8	
Macrofase	Corso d'opera e post operam
Fase	Fase di cantiere, esercizio e dismissione
Ambito di applicazione	Sistema di Gestione Ambientale
Oggetto della condizione	<p>Durante i lavori di realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti, qualora non previsto, adottare un Sistema di Gestione Ambientale secondo i criteri della norma ISO 14001:2015 o del Regolamento EMAS (CE) 1221/2009 e ss.mm.ii., che dovrà essere redatto secondo le normative più aggiornate al momento rispettivamente della cantierizzazione, della fase di esercizio e della dismissione dell'impianto e dovrà essere soggetto alle azioni di auditing interno ed esterno previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.</p> <p>Il Piano di Controllo e Misurazioni Ambientali previsto dal Sistema di Gestione Ambientale delle attività deve essere coordinato con il Progetto di Monitoraggio Ambientale.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata

CONDIZIONE n. 9	
Macrofase	Ante Operam e Post Operam
Fase	Progettazione esecutiva e PMA
Ambito di applicazione	Campi elettrici e magnetici
Oggetto della condizione	<p>Al fine di ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dai cavidotti di connessione si ritiene necessario che il Proponente valuti la possibilità di posare in opera i cavi interrati secondo la configurazione "a trifoglio" e, laddove tale verifica dimostri la fattibilità e la realizzabilità tecnica, le opere di connessione interrate dovranno essere eseguite secondo tale tipologia di posa dei cavi secondo la configurazione "a trifoglio".</p> <p>Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità di cui alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 26 febbraio 2001, n.36, il Proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà calcolare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) o qualora ritenuto necessario le Fasce di Rispetto di tutti i nuovi elettrodotti in media e alta tensione inclusi nel progetto esecutivo (intesi come linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione), secondo la metodologia e gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008. Il calcolo deve tenere in conto anche il contributo e degli effetti cumulativi di eventuali elettrodotti già esistenti.</p> <p>A seguito di tale adempimento normativo, il Proponente dovrà verificare la presenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore all'interno delle fasce di rispetto calcolate. La verifica sarà eseguita mediante sovrapposizione delle DPA sulle aree corrispondenti su Carta Tecnica Regionale, Mappa catastale e ortofoto recenti delle zone di interesse. Ulteriori verifiche possono essere disposte anche mediante sopralluogo.</p> <p>Il Proponente dovrà, inoltre, predisporre un PMA per il periodo Post Operam per validare con misure quanto calcolato e previsto in sede di progettazione prevedendo rilevazioni contemporanee dei campi elettrici e di induzione magnetica e delle intensità di corrente presso i ricettori ritenuti maggiormente esposti ai campi elettromagnetici.</p> <p>Gli esiti dei calcoli e delle valutazioni delle DPA e il Progetto di Monitoraggio saranno concordati e validati dall'ARPA territorialmente competente, che stabilirà tempi e modi delle verifiche di cui alla presente condizione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata

CONDIZIONE n. 10	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali (Terre e Rocce da scavo)
Oggetto della condizione	<p>Il Proponente dovrà predisporre un progetto dettagliato di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, che dovrà anche contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i volumi di riutilizzo del terreno escavato ovvero se ed in quale percentuale sarà utilizzato allo stato "naturale" così come all'art. 185 comma c del Dlgs 152/06 smi; b) il numero di punti di campionamenti delle terre e rocce da scavo per la caratterizzazione degli stessi nell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici, con riferimento alla viabilità, alle cabine elettriche, lungo i cavidotti/elettrodotti, ecc.; c) la descrizione della modalità di ottenimento dei campioni. <p>con individuazione tramite elaborati grafici di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) aree di cantiere, superfici e percorsi oggetto di scavo/rinterro, contaminate o potenzialmente tali, ovvero per le quali si dovesse accertare il superamento delle CSC riferite alla destinazione d'uso del sito; 2) ubicazione dei campionamenti definiti in base all'estensione del sito e alla lunghezza degli scavi lineari; 3) volumi scavati e rinterrati con riferimento alle aree interne al sito, alla posa in opera del cavidotto, ecc. <p>In relazione alla parte di terre eccedenti i volumi necessari per i rinterrati, che il Proponente intende smaltire in discariche, è necessario che il Proponente effettui una verifica, coerentemente con le previsioni dell'art. 179 del d.lgs. 152/2006, in merito al possibile invio delle terre in siti esterni per operazioni di recupero.</p> <p>Il Piano dovrà essere preventivamente concordato con l'ARPA e trasmesso al MASE per la sua approvazione prima dell'inizio dei lavori.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata, Regione Basilicata, Comune di Potenza

Il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC
Cons. Massimiliano Atelli



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.74.1/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Basilicata Dipartimento ambiente e energia - Ufficio
compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Società MILANO ENERGY S.R.L.S.
milanoenergysrls@pec.it

Oggetto: [ID: 7737] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).
Proponente: MILANO ENERGY S.R.L.S.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

*

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;



VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che *<<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>*;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

CONSIDERATO che la società MILANO ENERGY S.R.L.S., con nota del 23/11/2021, perfezionata in ultimo con nota del 06/07/2022 acquisita al prot. 1296 del 08/07/2022, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla MILANO ENERGY S.R.L.S., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 90169 del 19/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1689 del 19/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1792 del 22/07/2022, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNNR ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota n. 9859 del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 2372 del 11/08/2022, ha comunicato alla scrivente la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, con nota SS-PNRR_UO2 n. 2528 del 18/08/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, per le vie brevi, ha concordato con quanto formulato dalla Soprintendenza competente circa la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNNR, con nota n. 2611 del 22/08/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali dell'allora MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, la società MILANO ENERGY S.r.l.s., ha riscontrato con pec del 07/10/2022, acquisita al prot. n. 4315 del 10/10/2022, trasmettendo la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con la predetta nota prot. n. 2611 del 22/08/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. 4374 del 10/10/2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta da parte del proponente richiedendo l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza nelle more della pubblicazione di tale documentazione all'indirizzo:

[https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8638/12727?Testo=&RaggruppamentoID=11#form-cercaDocumentazione;](https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8638/12727?Testo=&RaggruppamentoID=11#form-cercaDocumentazione)

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, è pervenuta la seguente osservazione, pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- Società Inergia Lucania s.r.l. (prot. MiTE-2022-0100339 del 10/08/2022);

CONSIDERATO che, dall'esame dell'osservazione sopra citata, per quanto attiene agli aspetti di competenza, è doveroso sottolineare che la Società osservante, in qualità di titolare di un progetto (PUAR presentato in data antecedente a quello in esame) volto alla realizzazione ed esercizio di un parco eolico di potenza complessiva pari a circa 22,4 MW, da localizzarsi nel Comune di Tolve, in area contigua a quella destinata ad ospitare l'impianto della Milano Energy, rileva alcuni elementi di interferenza localizzativa tra i due progetti *"che rendono incompatibile l'impianto eolico e il progetto agro-volatICO, così come progettato dalla M.E."* ;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione del pubblico";

VISTO E CONSIDERATO che la società proponente, sulla base di quanto pubblicato sul sito del MASE, non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni presentate da parte del pubblico;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), già elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento della Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto nell'arco temporale del Piano il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;



- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale**, in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui al protocollo n. 1792 del 22/07/2022, con nota prot. n. 13985 del 17/11/2022, acquisito al prot. n. 5781 del 17/11/2022, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.5918 del 22/11/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del**



patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 7546 del 29/12/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni elaborate e le osservazioni pervenute dal pubblico, pubblicati sul sito web dell'Autorità competente;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi è localizzato in località "Fontana Vascilieddi" nel Comune di Tolve, in provincia di Potenza, e verrà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale della Stazione Elettrica denominata "San Francesco" nel Comune di Oppido Lucano (PZ) e sarà composto da 8 sottocampi interconnessi tra loro;

VISTO che dalla cabina di impianto diparte il cavidotto interrato MT della lunghezza di circa 3,9 km e alla tensione di 20kV per il collegamento alla sezione a 20kV della stazione di utenza che verrà realizzata in prossimità della stazione di rete di "San Francesco" su un'area di circa 1.400 m² individuata catastalmente al foglio 25 particelle 596 del Comune di Oppido Lucano e sarà costituita da una sezione a 150 kV con isolamento in aria;

CONSIDERATO che l'impianto si estende su più lotti che ricadono nella porzione Nord-Est del territorio comunale di Tolve, a circa 8,5 km direzione nord-est del centro abitato; l'estensione complessiva dell'impianto sarà pari a circa 24,53 ha e la potenza complessiva dell'impianto sarà pari ad 19.989 kWp;

VISTO che l'impianto fotovoltaico è posizionato a terra e che il progetto prevede la posa in opera di 1240 strutture in acciaio ad inseguimento solare (tracker) ciascuna alloggiante 26 moduli fotovoltaici disposti in orizzontale su doppia fila;

VISTE le caratteristiche del progetto dell'impianto sintetizzate di seguito:

- 32.240 moduli in silicio policristallino da 620 Wp;
- Potenza totale in C.C. di 19989 KWp;
- 78 inverter da 250 KW;
- 8 cabine di Campo/Trasformazione con monoblocchi containerizzati (campo) o prefabbricati (consegna e sezionamento) in stabilimento;
- 1 cabina di Impianto;
- n. 8 trasformatori allocati in ognuna delle 8 cabine di trasformazione;
- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell'impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati in MT e BT;
- cavidotto interrato di circa 3,9 km in MT (20kV) di collegamento tra le cabine di campo e la cabina d'impianto e da quest'ultima fino alla SSE - stazione di utenza;

Lungo tutto il perimetro del campo è prevista una recinzione in rete elettrosaldata, zincata con altezza complessiva di 2,5 m interrotta in corrispondenza della cabina di consegna e dei cancelli di accesso.

In corrispondenza delle cabine di campo sono previsti piazzali a servizio delle stesse con posa finale di materiale di cava stabilizzato.

Le strade interne all'area della stazione sono previste in asfalto e con una larghezza non inferiore a 4 m, e le piazzole per l'installazione delle apparecchiature saranno ricoperte con strato di ghiaione stabilizzato.



La stazione di utenza è ubicata in prossimità della esistente stazione di trasformazione; nella stazione di utenza sono localizzati due edifici prefabbricati in cls (edificio quadri e comando e controllo) a pianta rettangolare di dimensioni esterne cadauno pari 4 x 2,5 m e il secondo 12 x 2,5 m circa, con altezza fuori terra di ca. 4 m. La superficie coperta è di ca. 50 m² e la cubatura totale di ca. 200 m³;

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento (buffer di 5 Km), comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142 comma 1) lett. c), g), h), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

Beni paesaggistici

1) indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- cod. BP136_024 - Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera, D.M. 7 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011) – a circa 600 mt dall'impianto;
- cod. BP136_032 - Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022 - a circa 450 m dalla SSE e a circa 2,1 Km dall'impianto;

2) indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

2.1) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- Fosso Gambarara, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Fiume Bradano, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Fosso di Mezzorotolo, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Valle Nocellaro, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Valle Fontana Vecchia, Valle Arenara, Fosso Varco, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Torrente Alvo, Fiumara di Tolve, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Vallone di S.Giovanni, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Vallone la Mezzana di Tolve, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Torrente Sn Chirico, Fosso Canapile, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Torrente Percopo, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

2.2) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"

- Querceti mesofili e meso-termofili nelle immediate vicinanze dell'impianto (600 m);
- Formazioni igrofile e Formazioni arbustive termomediterranee nell'area di analisi;

2.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici".

Le aree interessate dall'impianto, ricadenti nel foglio 12 particella 67, sono iscritte nello stato degli "arbitrari occupatori" del demanio civico comunale; le restanti particelle 53, 91, 66, 52, 35, 25, 36, 106, 26, 23, 22, 14, 111, 110, 113, 92 del foglio 12, le particelle 80, 77, 75, 74, 73, 65, 109, 108, 66, 67, 118 del foglio 11, le particelle 39, 38, 26, 131 del foglio 10 e le particelle 19, 35, 42 del foglio 24 sono da ritenersi estranee al demanio civico comunale.

2.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le zone di interesse archeologico":

- cod. BCA_158d – Trigneto (Oppido Lucano) – (D.CO.RE.PA.CU.n. 31 18/06/20 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 2,5 km dall'area d'impianto;
- cod BP142m_122–Piforni (Tolve) – (tutelata con D.M. 15/11/1990) a circa 4,8 km dall'area d'impianto.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

TRATTURI

- *Tratturo da Tolve a Gravina* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) in alcuni casi in adiacenza all'impianto;
- *Tratturo Tratturo della Manna o Capata* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 400 m;
- *Regio Tratturo Tolve-Gravina* (Irsina) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 550 m;
- *Tratturo al Vriccio* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 1,8 km;
- *Tratturo da Tolve a Irsina* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 2 km;
- *Tratturo da Tolve a Genzano* (Tolve, Oppido Lucano) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,7 km;
- *Tratturo comunale di Montepiano* (Tricarico) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,8 km;
- *Tratturo Comunale di Irsina* (Genzano di Lucania) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 5 km;

Beni architettonici

- 1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 5 km):

TOLVE

- *Masseria Lichinchi – Caporale* (Tolve) - (D.S.R. n. 22 23/03/2016 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 2,7 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;
- *Masseria Moles (Ex Masseria Cilento)* (Tolve) – (D.M. 14/02/1992 art. 45 D.Lgs. 42/2004) a circa 2,8 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;
- *Masseria Moles già Mancuso* (Tolve) – (D.M. 15/09/1990 art. 45 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,2 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;

IRSINA

- *Masseria di San Felice* (Irsina) – (D.M. 12/12/1989 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 1,8 km verso est dall'area d'impianto.

Beni archeologici

- 1) dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- *Trigneto (Oppido Lucano)* – D.CO.RE.PA.CU.n. 31 del 18/06/20, posto a circa 2,5 km verso nord-ovest dall'area d'impianto, ma ad 850 m dalla stazione elettrica (ad ovest);
- *cod BP142m_122 – Piforni* (Tolve) – D.M. 15/11/1990, posto a circa 4,8 km dall'area d'impianto;
- *San Gilio* (Oppido Lucano) – D.M. 18/06/1991 – posto a ca. 5 km dall'area impianto;
- *Sant'Anastasia* (Oppido Lucano) – D.M. 22/06/1991 – posto a ca. 5 km dall'area dell'impianto.

Nell'areale in esame (buffer 5 km) ricadono i seguenti tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983:

- *Tratturo da Tolve a Gravina* (Tolve) in alcuni casi in adiacenza all'impianto;
- *Tratturo della Manna o Capata* (Tolve) a circa 400 m;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

- *Regio Tratturo Tolve-Gravina* (Irsina) a circa 550 m;
- *Tratturo al Vriccio* (Tolve) a circa 1,8 km;
- *Tratturo da Tolve a Irsina* (Tolve) a circa 2 km;
- *Tratturo da Tolve a Genzano* (Tolve, Oppido Lucano) a circa 3,7 km;
- *Tratturo comunale di Montepiano* (Tricarico) a circa 3,8 km;
- *Tratturo Comunale di Irsina* (Genzano di Lucania) a circa 5 km.

2) *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1* (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Nell'area dell'impianto in esame (considerando il buffer di 5 km) sono stati censiti *n. 55 siti, noti in letteratura* da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come indicato nella ViArch (A4_Relazione Archeologica). Inoltre, i siti indicati con i nn. 41, 1, 42, 2 risultano in prossimità delle aree di impianto nel Comune di Tolve, mentre i siti nn. 7, 36, 37, 38, 39, 6, 34, 35 in prossimità della Stazione Elettrica di connessione nel Comune di Oppido Lucano (PZ);




Figura 1 - stralcio Elaborato A13.12a Carta dei vincoli Dlgs 42/2004

CONSIDERATO, inoltre che, il progetto interferisce anche con le fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015, ovvero:

- buffer di 1 km dalle aree archeologiche;
- buffer da 301 m a 1 km dai beni monumentali esterni ai centri urbani;
- buffer di 3 km dai centri urbani;

- buffer di 5 km dai centri storici intesi come zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente;
- buffer di 300 m dai tratturi – *interferenza diretta*;
- buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui all'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004) - *interferenza diretta*;




Figura 2 - stralcio Elaborato A13.13a Carta delle Aree LR54_2015

CONSIDERATO che, il progetto ricade all'interno del comparto territoriale di interesse archeologico "Il Potentino", che comprende i territori dei comuni di Potenza, Vaglio, Tolve, Oppido Lucano, individuato come *area non idonea* ai sensi della L.R. 54/2015 secondo cui *"il territorio costituisce già nella percezione della storiografia antica un comparto uniforme; i rinvenimenti archeologici relativi alle necropoli e agli abitati d'età arcaica e poi d'età lucane e il peculiare sistema insediativo delle ville d'età imperiale confermano una occupazione sparsa del territorio, rivelando casi di eccezionale livello, tutelati da provvedimenti, che non possono ritenersi isolati. All'interno dell'area si sviluppa una fitta rete fratturale. Inoltre, considerato che molte aree archeologiche sono già oggetto di progetti di valorizzazione, la progettazione di impianti di energia da fonte alternativa potrebbe creare interferenze*

X

visuali che contrastano con i principi di tutela e valorizzazione del sito e del relativo contesto di giacenza”;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, l’area interessata dal progetto si inserisce in un contesto prevalentemente collinare con andamento orografico non acclive, intervallato da porzioni sub-pianeggianti e ricade in Zona “E1” AGRICOLA del vigente P.R.G. del Comune di Tolve approvato con D.P.G.R. n. 268/1998;

CONSIDERATO E VALUTATO che, ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che all’interno dell’areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere di connessione sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- *Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004: Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera (a circa 600 m. dall’impianto) e Castello di Monteserico e territorio circostante (a circa 450 m dalla SSE e a circa 2,1 Km dall’impianto) ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, come meglio sopra esplicitati;*
- *Corsi d’acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004: i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; in particolare, il più prossimo all’area del parco fotovoltaico è il Fosso Gambarara tutelato con R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900.*
- *Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.*

VALUTATO che parte dell’impianto ricade all’interno di aree considerate non idonee per l’installazione di FER ai sensi della L.R. n 54 del 30/12/2015 e che parte dell’impianto è esterno alle aree considerate idonee all’installazione di FER ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 dell’08/11/2021, in quanto ricadente nella fascia di rispetto di area tutelata ai sensi dell’art. 136 del Dlgs 42/04 (1 Km per gli impianti fotovoltaici);

VALUTATO nello specifico che, l’impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da componenti diffuse del paesaggio (boschi, corsi d’acqua e paesaggio agricolo) in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla presenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione, come si evince dagli elaborati di progetto;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione e di impianti fotovoltaici in procedura di valutazione statale di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l’impianto in esame:

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

- richiesta di autorizzazione per impianto fotovoltaico di estensione di circa 29 ha (Proponente Torrenenergy S.r.l.) – procedura VIA con ID VIP 7736;
- richiesta di autorizzazione per impianto agri-fotovoltaico (Proponente IOTA PEGASO S.r.l.) – procedura VIA con ID VIP 7500;
- richiesta di autorizzazione per impianto agri-voltaico (Proponente OMEGA CENTAURO S.r.l.) – procedura VIA con ID VIP 7501;



- 7 impianti fotovoltaici di più ridotte dimensioni in esercizio (come da elaborato integrativo A.13.18a "Stato di fatto Impianti FER");
- 1 impianto eolico di grande generazione autorizzato EogA_0058 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20.0MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_036 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 20.0 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_007 nel Comune di Tolve costituito da 7 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 14.7 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_035 nel Comune di Tolve costituito da 6 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 12.0 MW;
- Diversi impianti eolici in autorizzazione;
- diversi minieolici già in esercizio e ricadenti nell'area di analisi;




Figura 3 – Mappa degli impatti cumulativi

VALUTATO che, come si evince dalla mappa degli impatti cumulativi sopra riportata, il contesto di riferimento è ampiamente compromesso dalla presenza di impianti FER esistenti ed in corso di autorizzazione e che, di conseguenza, la realizzazione di un parco fotovoltaico di ben 24,5 ha costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio;

RITENUTO, quindi che, essendo il territorio in esame interessato da una molteplicità di richieste di autorizzazione di impianti FER, il cui effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale - La legge regionale, infatti, nella premessa stabilisce che si *"dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini*

di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui" - la realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo;

VALUTATO inoltre che, per quel che concerne gli **aspetti percettivi**, dagli elaborati di progetto (A.13.16a-b-c-d INTERVISIBILITÀ POTENZIALE STATO DI PROGETTO, A.13.20a-bINTERVISIBILITÀ CUMULATA, FOTINSERIMENTI) si evincono le seguenti criticità:

- dal territorio del Comune di Genzano di Lucania, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.
- dal territorio del Comune di Irsina, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.
- dalle aree sensibili del territorio di Oppido Lucano sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;
- dalle aree sensibili del territorio di Tolve sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;

RITENUTO nel merito che, collocandosi il parco fotovoltaico su un sito in altura, le opere di mitigazione, pur producendo effetto a breve distanza, perdono quasi interamente la loro efficacia da punti di vista più lontani, come evidenziato dai fotoinserimenti prodotti;



Foto 7b – Punto di Presa n° 7 Stato di Progetto

Figura 4: Stralcio Elaborato integrativo – Fotinserimenti

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela dei beni architettonici*, dalla verifica degli impatti cumulativi, anche sulla base dei fotoinserimenti prodotti, si evince come l'impianto di progetto sia interamente visibile dalla *Masseria di San Felice* (Irsina), vincolata con D.M. del 12/12/1989 e distante circa 1,8 km dall'impianto;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, è opportuno evidenziare l'importanza dell'area in esame che risulta caratterizzata da un *alto potenziale archeologico*, in quanto occupata capillarmente da numerosi siti noti; in particolare la relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha censito entro il buffer di 5 km, *n. 55 siti di interesse archeologico*, inquadrabili cronologicamente tra l'età del ferro ed il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna.

VALUTATO nel merito, che le numerose presenze segnalate attestano l'importanza archeologica dell'intero territorio esaminato, particolarmente favorevole all'insediamento ai fini dello sfruttamento agricolo, soprattutto in età romana (per es. il sito n. 3_Forleto Vecchio, non tutelato), e confermato ancora oggi da una capillare occupazione fatta di masserie storiche in parte abbandonate e in parte in uso come aziende agricole che risultano collocate lungo vie di comunicazione (tratturi, tracciati viari di età romana o preesistenti), alcune delle quali tutelate con D.M. 22/12/1983;

VALUTATO inoltre che, nella valutazione presente nell'elaborato integrativo A.4.4 *Carta del rischio archeologico*, viene espresso rischio basso e medio-basso nelle aree destinate ad ospitare l'impianto fotovoltaico e nell'area della stazione Utenza Condivisa ma si rilevano, dallo stesso elaborato, che i siti nn. 1, 2, 41 e 42 sono posti nelle immediate vicinanze del parco e i siti nn. 6, 7, 37, 38, 39 e 36 in prossimità della SE Terna;

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere in progetto, in particolare il cavidotto, presentano *interferenza diretta con il tratturo 215_ Tolve – Gravina*, tutelato dal D.M. 22/12/1983, per la quale è stato espresso un rischio medio-basso e con le relative fasce di rispetto;

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre, che l'area di progetto ricade nelle immediate vicinanze del sito archeologico *Trigneto* (tutelato con D.CO.RE.PA.CU. n. 31 18/06/20 artt. 10-13D.Lgs. 42/2004), posto a 2,5 km dalle aree di impianto e a ca. 850 m dalla stazione elettrica, mentre nel buffer in esame di 5 km rientra anche il vincolo della *località Piforni* (D.M. 15/11/1990 – ca. 4,8 km dalle aree di impianto);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra considerato e valutato, tutti i suddetti elementi descritti farebbero propendere per un più alto potenziale archeologico delle aree ed un conseguente maggiore rischio di interferenza delle opere con beni archeologici subsidenti;

RITENUTO, quindi, che la realizzazione dell'impianto, considerato già il forte impatto determinato dalla presenza di altri impianti FER, rappresenterebbe un notevole rischio per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso rappresentato da siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO, dunque che, seppur sia stato valutato opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi "riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, sopra elencati e descritti, rappresentativi di specifici contesti



f

paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole valore archeologico come meglio sopra descritto che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della 'capacità' di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà



data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo';

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che ***"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)"***.

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori dei Servizi II e III della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, viste le osservazioni pervenute dal pubblico nell'ambito del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società MILANO ENERGY S.R.L.S. relativa al progetto di un impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Gilda di Pasqua

(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it